SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 18 maggio 2021

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 aprile 2021, n. **64**.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto da Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallo Scambio di Note medesimo.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 1.603 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020 e in euro 840 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Clausole finanziarie

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2 e 4, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 3, paragrafo 6, e 4, paragrafi 1, 2, 6 e 8, dell'Accordo di cui all'articolo 1, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 aprile 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

GUERINI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

ALLEGATO

Ambasciata d'Italia
Skopje

Prot. n. 118-10/2017

NOTE VERBALE

The Embassy of Italy in Skopje presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Government of the Macedonia and has the honor to refer to the "Agreement between the Italian Ministry of Defence and the Macedonian Ministry of Defence concerning co-operation in the field of Defense", done in Skopje on 9 May 1997.

Considering that the Agreement will expire on 16 October 2017, in accordance with its article 9, the Italian Government has the honor to propose the present Note that shall define the validity of the Agreement, replacing the paragraph c. of the above mentioned article with the following content:

"This Agreement shall be tacitly renewed for an indefinite period unless either of the Parties decides, at any time, to terminate it. In such case, the Party shall notify the other Party, through diplomatic Notes, of its intention to terminate the Agreement, which will cease to produce effects six months after such notification".

The Italian Government has furthermore the honor to propose that the present Note, and the Note in reply of the same content with which the Macedonian Government will communicate its consent, shall constitute a legally binding Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Macedonia, which shall enter into force on the date of receipt of the last of the two written notifications by which the Parties shall inform each other, through diplomatic channels, of the fulfillment of their respective domestic requirements for the entry into force of the Aforesaid Agreement.

The Embassy of Italy in Skopje avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Macedonian Republic the assurances of its highest consideration.

Skopje, February 3, 2017

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA
S k o p j e

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА
НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

REPUBLIC OF MACEDONIA
MINISTRY
OF FOREIGN AFFAIRS

No. 46 - 4093/5

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Macedonia presents its compliments to the Embassy of the Italian Republic in the Republic of Macedonia and has the honor to acknowledge the receipt of Embassy's Note Prot.n.118-10/2017 dated 3rd of February 2017 regarding the Agreement between the Italian Ministry of Defense and the Macedonian Ministry of Defense concerning cooperation in the field of Defense, done at Skopje on 9 May 1997, as follows:

"Concerning that the Agreement will expire on 16 October 2017, in accordance with its article 9, the Italian Government has the honor to propose the present Note that shall define the validity of the Agreement, replacing the paragraph c of the above mentioned article with the following content:

"This Agreement shall be tacitly renewed for an indefinite period unless either of the Parties decides, at any time, to terminate it. In such case, the Party shall notify the other Party, through diplomatic Notes, of its intention to terminate the Agreement, which will case to produce effects six months after such notification."

The Italian Government has furthermore the honor to propose that the present Note, and the Note in reply of the same content with which the Macedonian Government will communicate its consent, shall constitute a legally binding Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Macedonia, which shall enter into force on the date of the receipt of the last of the two written notifications by which the Parties shall inform each other, through diplomatic channels, of the fulfillment of their respective domestic requirements for the entry into force of the aforesaid Agreement."

EMBASSY OF THE ITALIAN REPUBLIC

SKOPJE

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Macedonia has the honor to inform that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the amended paragraph c of Article 9 of the Agreement between the Macedonian Ministry of Defense and the Italian Ministry of Defense concerning cooperation in the field of Defense, proposed by the Italian Side.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Macedonia considers that the note of the Embassy of the Italian Republic in Skopje from February 3, 2017, together with this note with affirmative reply, constitute a legally binding Agreement between the Government of the Republic of Macedonia and the Government of the Italian Republic which shall enter into force on the date of the receipt of the last of the two written notifications by which the Parties inform each other, through diplomatic channels, of the fulfillment of their respective legal requirements for the entry into force of the aforesaid Agreement.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Macedonia avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Italian Republic in the Republic of Macedonia the assurances of its highest consideration.

Skopje, 23 August 2017

REPUBLIC OF MACEDONIA MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS SKOPJE

D'ORDINE DEL MINISTRO
Il Capo Ufficio Legislativo
Cons. Amb. Stefano Soliman

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Ambasciata d'Italia

Skopje

Prot. n. 118-10/2017

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia a Skopje presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri del Governo di Macedonia ed ha l'onore di fare riferimento all'«Accordo tra il Ministero della Difesa italiano e il Ministero della Difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa», fatto a Skopje il 9 maggio 1997.

Considerato che l'Accordo verrà a scadenza il 16 ottobre 2017, ai sensi dell'art. 9 dello stesso, il Governo italiano ha l'onore di proporre che la presente Nota Verbale ne determini la validità, sostituendo il comma *c)* del suddetto articolo con il seguente:

«Il presente Accordo sarà rinnovato tacitamente per un periodo di tempo indeterminato, salvo denuncia, in qualsiasi momento, di una delle Parti. In tal caso, la Parte dovrà notificare all'altra Parte, tramite Note diplomatiche, la sua intenzione di denunciare l'Accordo, che cesserà di produrre i suoi effetti sei mesi dopo l'avvenuta notifica».

Il Governo italiano ha inoltre l'onore di proporre che la presente Nota Verbale, e la Nota di risposta di identico contenuto con cui il Governo macedone avrà comunicato il suo consenso, costituiscano un Accordo giuridicamente vincolante tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia, che entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui le Parti si saranno comunicate reciprocamente, tramite i canali diplomatici, il completamento delle rispettive procedure interne previste ai fini dell'entrata in vigore del summenzionato Accordo.

L'Ambasciata d'Italia a Skopje si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Macedonia i sensi della sua più alta considerazione.

Skopje, 3 febbraio 2017

REPUBBLICA DI MACEDONIA

MINISTERO

DEGLI AFFARI ESTERI

Prot. n. 46-4093/5

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Macedonia presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Italiana nella Repubblica di Macedonia ed ha l'onore di confermare la ricezione della Nota Verbale di codesta Ambasciata prot. n. 118-10/2017 del 3 febbraio 2017 relativa all'Accordo tra il Ministero della Difesa italiano e il Ministero della Difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Skopje il 9 maggio 1997, del seguente tenore:

«Considerato che l'Accordo verrà a scadenza il 16 ottobre 2017, ai sensi dell'art. 9 dello stesso, il Governo italiano ha l'onore di proporre che la presente Nota Verbale ne determini la validità, sostituendo il comma *c)* del suddetto articolo con il seguente:

"Il presente Accordo sarà rinnovato tacitamente per un periodo di tempo indeterminato, salvo denuncia, in qualsiasi momento, di una delle Parti. In tal caso, la Parte dovrà notificare all'altra Parte, tramite Note diplomatiche, la sua intenzione di denunciare l'Accordo, che cesserà di produrre i suoi effetti sei mesi dopo l'avvenuta notifica".

Il Governo italiano ha inoltre l'onore di proporre che la presente Nota Verbale, e la Nota di risposta di identico contenuto con cui il Governo macedone avrà comunicato il suo consenso, costituiscano un Accordo giuridicamente vincolante tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia, che entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui le Parti si saranno comunicate reciprocamente, tramite i canali diplomatici, il completamento delle rispettive procedure interne previste ai fini dell'entrata in vigore del summenzionato Accordo.».

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Macedonia ha l'onore di informare che il Governo della Repubblica di Macedonia concorda con la modifica, proposta da parte italiana, del comma *c)* dell'articolo 9 dell'Accordo tra il Ministero della Difesa macedone e il Ministero della Difesa italiano sulla cooperazione nel campo della difesa.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Macedonia concorda nel ritenere che la Nota dell'Ambasciata della Repubblica Italiana a Skopje del 3 febbraio 2017, insieme alla presente Nota di risposta, costituiscano un Accordo giuridicamente vincolante tra il Governo della Repubblica di Macedonia ed il Governo della Repubblica Italiana, che entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui le Parti si saranno informate reciprocamente, tramite i canali diplomatici, in merito al completamento delle rispettive procedure interne necessarie ai fini dell'entrata in vigore del summenzionato Accordo.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Macedonia si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Italiana nella Repubblica di Macedonia i sensi della sua più alta considerazione.

Skopje, 23 agosto 2017

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1087):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Enzo MOAVERO MILANESI e dal Ministro della difesa Elisabetta TRENTA (GOVERNO CONTE-I) il 22 febbraio 2019.

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione) in sede referente il 7 marzo 2019, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 4ª (Difesa) e 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 18 febbraio 2020 e il 16 giugno 2020.

Esaminato in Aula e approvato l'8 luglio 2020.

Camera dei deputati (atto n. 2578):

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 14 luglio 2020, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), IV (Difesa) e V (Bilancio).

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 settembre 2020 ed il 5 novembre 2020.

Esaminato in Aula il 12 aprile 2021 e approvato definitivamente il 14 aprile 2021.

21G00074

DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. **65**.

Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 16-*septies*, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, che definisce alla lettera *a)* la Zona bianca, alla lettera *b)* la Zona arancione, alla lettera *c)* la Zona rossa e alla lettera *d)* la Zona gialla;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto *virus*, prevedendo la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Considerato l'avviso espresso dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, nella riunione del 12 maggio 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Limiti orari agli spostamenti

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno inizio alle ore 23:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

2. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui al comma 1 hanno inizio alle ore 24:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo.

3. Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 per eventi di particolare rilevanza.

4. Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, come rideterminati dal presente articolo.

5. Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti di cui al presente articolo.

Art. 2.

Attività dei servizi di ristorazione

1. Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all'articolo 1, nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Art. 3.

Attività commerciali all'interno di mercati e centri commerciali

1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi nel rispetto di protocolli e linee guida, adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 4.

Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere

1. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attività di palestre sono consentite in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo.

2. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri benessere in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 5.

Eventi sportivi aperti al pubblico

1. In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.

Art. 6.

Impianti nei comprensori sciistici

1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 7.

Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò

1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 8.

Parchi tematici e di divertimento

1. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 9.

Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie

1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021.

Art. 10.

Corsi di formazione

1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 11.

Musei e altri istituti e luoghi della cultura

1. In zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato *on line* o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni di cui al presente articolo, sono altresì aperte al pubblico le mostre.

Art. 12.

Linee guida e protocolli

1. I protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Art. 13.

Disposizioni in materia di scenari di rischio delle regioni

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16-*bis*, secondo periodo, le parole: «in coerenza con il documento in materia di "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale", di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 4 novembre 2020» sono soppresse;

b) al comma 16-*bis*, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Lo scenario è parametrato all'incidenza dei contagi sul territorio regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti COVID-19 e determina la collocazione delle regioni in una delle zone individuate dal comma 16-*septies* del presente articolo.»;

c) al comma 16-*bis*, quarto periodo, le parole «in un livello di rischio o» sono soppresse;

d) al comma 16-*ter*, primo periodo, le parole «in un livello di rischio o scenario» sono sostituite dalle seguenti: «in uno scenario»;

e) al comma 16-*quater*, le parole «in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «in una delle zone di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 16-*septies*»;

f) il comma 16-*quinquies* è sostituito dal seguente: «16-*quinquies*. Con ordinanza del Ministro della salute, le misure di cui al comma 16-*quater*, previste per le regioni che si collocano nella zona arancione di cui alla lettera *c)* del comma 16-*septies*, sono applicate anche alle regioni che si collocano nella zona gialla di cui alla lettera *b)* del medesimo comma, qualora gli indicatori di cui al menzionato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 specificamente individuati con decreto del Ministro della salute, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, attestino per tali regioni un livello di rischio alto.»;

g) al comma 16-*sexies*, le parole «in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei con-

tagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «nella zona bianca di cui alla lettera *a)* del comma 16-*septies*»;

h) il comma 16-*septies* è sostituito dal seguente: «16-*septies*. Sono denominate:

a) "Zona bianca": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

b) "Zona gialla": le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;

2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

c) "Zona arancione": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere *b)* e *d)* del presente comma;

d) "Zona rossa": le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è superiore al 40 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è superiore al 30 per cento.».

2. Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati epidemiologici è effettuato sulla base delle disposizioni di cui di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti al giorno antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, nonché delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. All'esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due sistemi di accertamento di cui al primo periodo, ai fini dell'ordinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, in caso di discordanza le regioni sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore.

Art. 14.

Disposizioni in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi COVID-19

1. La certificazione verde COVID-19, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale.

2. La certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

Art. 15.

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 16.

Disposizioni di coordinamento

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31 luglio 2021, continuano ad applicarsi le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

2. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

21G00078

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERA 12 maggio 2021.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince».

Art. 1.

Istituzione, competenze e durata della Commissione

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince», di seguito denominata «Commissione», al fine di accertare le cause della collisione del traghetto «Moby Prince» con la petroliera «Agip Abruzzo», avvenuta il 10 aprile 1991 nella rada del porto di Livorno, e le circostanze della morte di centoquaranta persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio in conseguenza della collisione.

2. La Commissione, in particolare, ha il compito di:

a) ricercare e valutare eventuali nuovi elementi che possano integrare le conoscenze sulle cause e sulle circostanze del disastro del traghetto «Moby Prince», acquisite dalla Commissione parlamentare di inchiesta istituita nella XVII legislatura con deliberazione del Senato della Repubblica 22 luglio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 24 luglio 2015;

b) accertare eventuali responsabilità in ordine ai fatti di cui al comma 1 riconducibili ad apparati, strutture od organizzazioni comunque denominati ovvero a persone;

c) accertare con la massima precisione le circostanze della collisione tra il traghetto «Moby Prince» e la petroliera «Agip Abruzzo», le comunicazioni radio intercorse tra soggetti pubblici e privati nelle giornate del 10 e 11 aprile 1991, i tracciati *radar* e le rilevazioni satellitari di qualsiasi provenienza riguardanti il tratto di mare prospiciente il porto di Livorno nelle stesse giornate;

d) verificare fatti, atti e condotte commissive od omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento giurisdizionale delle responsabilità relative al disastro della nave «Moby Prince»;

e) esaminare le procedure, le modalità e i mezzi con cui sono stati organizzati e attuati i soccorsi in mare, le circostanze nelle quali essi sono stati condotti e ogni altro fatto utile a individuare eventuali responsabilità di individui o enti pubblici o privati in ogni fase, anche successiva allo svolgimento degli eventi;

f) accertare eventuali correlazioni tra l'incidente ed eventuali traffici illegali di armi, combustibili, scorie e rifiuti tossici avvenuti nella notte del 10 aprile 1991 nella rada di Livorno, a partire dalla documentazione acquisita nel corso dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta di cui alla lettera *a)*;

g) valutare i termini dell'accordo armatoriale sottoscritto a Genova il 18 giugno 1991 tra la Navigazione arcipelago maddalenino (Nav.Ar.Ma) Spa, l'Unione mediterranea di sicurtà e *The Standard Steamship Owners Protection and Indemnity Association (Bermuda) Limited* da una parte e, dall'altra, l'ENI Spa, la Società nazionale metanodotti (SNAM), l'AGIP, la Padana assicurazioni Spa e l'*Assuranceforeningen Skuld*, con particolare riferimento alle perizie in forza delle quali furono determinati gli importi erogati alle compagnie armatrici e ai familiari delle vittime.

3. La Commissione conclude i propri lavori entro la fine della XVIII legislatura.

4. La Commissione presenta alla Camera una relazione annuale sulla sua attività e, al termine dei suoi lavori, una relazione finale sulle conclusioni dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 2.

Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la sua costituzione.

3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 3.

Poteri e limiti della Commissione

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

4. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 4.

Richiesta di atti e documenti

1. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, anche se coperti da segreto.

2. Sulle richieste a essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.

3. La Commissione ha altresì facoltà di acquisire copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. La Commissione acquisisce ed esamina la documentazione raccolta e le relazioni presentate dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto «Moby Prince», di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*.

4. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

5. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti acquisiti o trasmessi in copia ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 siano coperti dal segreto.

6. La Commissione ha facoltà di acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente all'oggetto dell'inchiesta.

7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

Obbligo del segreto

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 5 e 7.

2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite a norma delle leggi vigenti.

Art. 6.

Organizzazione interna

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche alle norme regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

4. Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

5. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Roma, 12 maggio 2021

Il Presidente: FICO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati, doc. XXII, n. 47:

Presentato il 1° dicembre 2020, d'iniziativa dei deputati Andrea Romano, Adelizzi, Buratti, Cantini, Cenni, Ciampi, Critelli, Di Giorgi, Frailis, Lotti, Maraia, Mulè, Mura, Nardi, Pellicani, Pezzopane, Rossi, Sani, Serracchiani, Vallascas, Viscomi, Fornaro, Paita, Fiano e Scanu.

Assegnato alla IX Commissione permanente (Trasporti), in sede referente, il 26 marzo 2021, con il parere delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia) e V (Bilancio).

Camera dei deputati, doc. XXII, n. 49:

Presentato il 22 dicembre 2020, d'iniziativa dei deputati Potenti, Bazzaro, Bellachioma, Belotti, Bianchi, Bitonci, Cavandoli, Dara, Fiorini, Gastaldi, Legnaioli, Lucchini, Patelli, Piccolo, Tateo, Tonelli, Zordan e Paita.

Assegnato alla IX Commissione permanente (Trasporti), in sede referente, il 16 marzo 2021, con il parere delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia) e V (Bilancio).

Camera dei deputati, doc. XXII, n. 51:

Presentato il 1° aprile 2021, d'iniziativa dei deputati Berti, Ascari, Maurizio Cattoi, Scagliusi, Amitrano, Carinelli, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Traversi, Scanu, Currò e De Carlo.

Assegnato alla IX Commissione permanente (Trasporti), in sede referente, il 7 aprile 2021, con il parere delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia) e V (Bilancio).

I doc. XXII, nn. 47 e 49, sono stati esaminati congiuntamente dalla IX Commissione permanente (Trasporti), in sede referente, nella seduta del 31 marzo 2021 e, congiuntamente con il doc.)XXII, n. 51, nelle sedute del 7, dell'8 e del 15 aprile 2021.

Il testo unificato proposto dalla Commissione (doc. XXII, nn. 47-49-51-A) è stato esaminato dall'Assemblea nella seduta del 10 maggio 2021 e approvato il 12 maggio 2021.

21A03054

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 aprile 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «NANO4FRESH» nell'ambito del programma PRIMA Call 2019. (Decreto n. 803/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021 n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 marzo 2021, n. 296 (reg. UCB del 29 marzo 2021, n. 494), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, il quale all'art. 11, comma 1, dispone che «fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze»;

Visto l'art. 6 del suddetto decreto ministeriale, il quale attribuisce al direttore generale della *ex* Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui alla tabella D, relative alle missioni e ai programmi di spesa a più centri di responsabilità amministrativa secondo gli attuali incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca — decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164/2020 — che continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione dello stesso;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012, di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica"» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31dicembre 2023;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 – *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle diret-

tive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al D.D. n. 2075 del 17 ottobre 2018, con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.

Dato atto di aver attivato tutte le prescritte istruttorie ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 propedeutiche all'ammissione al finanziamento;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto interministeriale n. 996 del 28 ottobre 2019 registrato alla Corte dei conti in data 29 novembre 2019, reg. n. 1-3275, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2019;

Visto il decreto dirigenziale n. 467 del 28 dicembre 2020, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 (azione 005) dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2019, dell'importo complessivo di euro 8.220.456,00, di cui euro 7.809.433,20 destinati al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale;

Vista l'iniziativa europea *ex* art. 185 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea PRIMA «*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*», istituita con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1324/2017 del 4 luglio 2017;

Visto il bando transnazionale lanciato da PRIMA *Section* 2 – *Multi-topic* 2019 (*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*) *Call* 2019, pubblicato in data 17 dicembre 2018, con scadenza il 21 febbraio 2019 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla *Call* 2019 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa, come da lettera di impegno n. 21656 del 20 dicembre 2018;

Considerato l'avviso integrativo n. 152 del 4 febbraio 2019;

Vista la decisione finale del *Funding Agencies meeting* svoltosi a Barcellona in data 26 novembre 2019, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*NANO4FRESH - Nanomaterials for an environmentally friendly and sustainable handling of perishable products*» e con un costo complessivo pari a euro 344.760,29;

Vista la nota n. 5592 del 9 aprile 2020, a firma del dirigente dell'ufficio VIII dott. Consoli, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «*NANO4FRESH*»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «*NANO4FRESH*» figura il seguente proponente italiano:

Università degli studi di Camerino;

Visto il *Consortium Agreement* trasmesso dal beneficiario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e inte-

grazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017 e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA COR n. 5119698 del 7 aprile 2021;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura *Deggendorf* n. 11554935 del 2 aprile 2021;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la comunicazione e-mail in data 5 marzo 2021, con la quale il soggetto beneficiario Università degli studi di Camerino comunica che l'avvio delle attività progettuali è stata fissata al 1° dicembre 2020, in accordo con il partenariato internazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «*NANO-4FRESH*» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° dicembre 2020 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 241.332,20 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2019, cap. 7345, di cui al decreto ministeriale n. 996 del 28 ottobre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 29 novembre 2019, reg. n. 1-3275.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*» 2018, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà

produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1191

AVVERTENZA:

Gli allegati ai decreti relativi al bando PRIMA 2019, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

21A02739

DECRETO 7 aprile 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «WILDFOOD» nell'ambito del programma PRIMA Call 2019. (Decreto n. 805/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74,

recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 marzo 2021, n. 296 (reg. UCB del 29 marzo 2021, n. 494), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, il quale all'art. 11, comma 1, dispone che «fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze»;

Visto l'art. 6 del suddetto decreto ministeriale, il quale attribuisce al direttore generale della *ex* Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui alla tabella D, relative alle missioni e ai programmi di spesa a più centri di responsabilità amministrativa secondo gli attuali incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca - decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164/2020 - , che continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione dello stesso;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il decreto del ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593;

Dato atto di aver attivato tutte le prescritte istruttorie ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 propedeutiche all'ammissione al finanziamento;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto interministeriale n. 996 del 28 ottobre 2019 registrato alla Corte dei conti in data 29 novembre 2019 reg. n. 1-3275 che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2019;

Visto il decreto dirigenziale n. 467 del 28 dicembre 2020, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 (azione 005) dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2019, dell'importo complessivo di euro 8.220.456,00, di cui euro 7.809.433,20 destinati al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale;

Vista l'iniziativa europea *ex* art. 185 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea PRIMA «*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*», istituita con decisione del Parlamento europeo e del consiglio n. 1324/2017 del 4 luglio 2017;

Visto il bando transnazionale lanciato da PRIMA *Section* 2 – *Multi-topic* 2019 (*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*) *Call* 2019, pubblicato in data 17 dicembre 2018 con scadenza il 21 febbraio 2019 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla *Call* 2019 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa, come da lettera di impegno n. 21656 del 20 dicembre 2018;

Considerato l'avviso integrativo n. 152 del 4 febbraio 2019;

Vista la decisione finale del *Funding Agencies meeting* svoltosi a Barcellona in data 26 novembre 2019 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «WILDFOOD - *Eating the wild: Improving the value chain of Mediterranean Wild Food Products*» e con un costo complessivo pari a euro 350.000,00;

Vista la nota n. 5592 del 9 aprile 2020, a firma del dirigente dell'Ufficio VIII dott. Consoli, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «WILDFOOD»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «WILDFOOD» figura il seguente proponente italiano:

Università degli studi di Padova - Dip. TESAF;

Visto il *Consortium Agreement* trasmesso dal beneficiario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA COR n. 5121228 del 7 aprile 2021;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf n. 11547004 del 1° aprile 2021;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la DSAN in data 9 marzo 2021 con la quale il soggetto beneficiario dichiara che la data di avvio delle attività progettuali è stata fissata al 1° giugno 2020, in accordo con il partenariato internazionale;

Decreta:

Art. 1.

Il progetto di cooperazione internazionale «WILD-FOOD» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante;

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° giugno 2020 e la sua durata è di trentasei mesi;

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto;

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 245.000,00 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2019, cap.7345, di cui al decreto ministeriale n. 996 del 28 ottobre 2019 registrato alla Corte dei conti in data 29 novembre 2019 reg. n. 1-3275;

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione;

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma;

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*» 2018, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento;

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto;

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1143

AVVERTENZA:

Gli allegati ai decreti relativi al bando PRIMA 2019, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

21A02740

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 aprile 2021.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Sciacca.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nell'ufficio del giudice di pace di Sciacca, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» per l'Ufficio del giudice di pace di Sciacca, limitatamente al settore civile;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Sciacca;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» presso l'ufficio del giudice di pace di Sciacca;

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2021

La Ministra: CARTABIA

21A02914

DECRETO 20 aprile 2021.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Penne.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nell'Ufficio del giudice di pace di Penne, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» per l'Ufficio del giudice di pace di Penne, limitatamente al settore civile;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pescara;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso l'Ufficio del giudice di pace di Penne.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2021

La Ministra: CARTABIA

21A02915

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 aprile 2021.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Gran Fontane» in San Giovanni di Fassa-Sèn Jan al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 17 dicembre 2020, integrata con nota del 26 aprile 2021, con la quale la società Fassa Terme s.r.l. con sede in San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, Strada della Veisc 40, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Gran Fontane», costituita dalla miscela delle acque provenienti dalle sorgenti Gran Fontane 1, 2 e 3, all'interno del permesso di ricerca denominato «Gran Fontane», sito nel Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto interministeriale salute - attività produttive 11 settembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 9 marzo 2021;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, l'acqua denominata «Gran Fontane», costituita dall'omonima miscela delle acque provenienti dalle sorgenti Gran Fontane 1, 2 e 3, all'interno del permesso di ricerca denominato «Gran Fontane», sito nel Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed ai competenti organi provinciali per i provvedimenti di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 176/2011.

Roma, 29 aprile 2021

Il direttore generale: REZZA

21A02734

DECRETO 29 aprile 2021.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Certalto» in Macerata Feltria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva n. 2009/54/CE sulla utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali e naturali;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015, recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali;

Visto il decreto dirigenziale 1° marzo 2019, n. 4306, con il quale è stata sospesa la validità del decreto riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Certalto», in Comune di Macerata Feltria (PU) in quanto la società titolare non aveva trasmesso entro i termini la documentazione prevista dall'art. 7 del decreto ministeriale 10 febbraio 2015;

Viste le note del 31 marzo 2021 e del 26 aprile 2021, con le quali la società titolare della concessione mineraria dove sgorga l'acqua minerale sopra nominata ha richiesto la revoca dei decreti di sospensione 1° marzo 2019, n. 4306 e 21 ottobre 2020, n. 4338 e il conseguente ripristino di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Certalto» in Comune di Macerata Feltria (PU);

Considerato che la società titolare ha provveduto a trasmettere le certificazioni relative alle analisi chimiche e microbiologiche effettuate sui campioni di acqua prelevati alla sorgente in data 3 dicembre 2019 e 10 novembre 2020;

Visto il parere favorevole della III Sezione del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 13 aprile 2021;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Certalto» in Comune di Macerata Feltria (PU).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmessa alla società titolare ed ai competenti organi regionali per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Roma, 29 aprile 2021

Il direttore generale: REZZA

21A02735

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 aprile 2021.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Omnia Lab S.n.c. di Gianpaolo & Massimiliano Spina, in Altripalda, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'OIV, a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 17 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2018, con il quale al laboratorio Omnia Lab S.n.c. di Gianpaolo & Massimiliano Spina, ubicato in Atripalda (AV) - via Fellitto snc, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 21 aprile 2021;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 22 ottobre 2020, l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito *EA - European Cooperation for Accreditation*;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'OIV;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009, ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Omnia Lab S.n.c. di Gianpaolo & Massimiliano Spina, ubicato in Atripalda (AV) - via Fellitto snc, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 16 settembre 2022 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Omnia Lab S.n.c. di Gianpaolo & Massimiliano Spina, perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009, quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 aprile 2021

Il direttore generale: GERINI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Sovrapressione/Overpressure	OIV-MA-AS314-02 R2003
Estratto secco totale/Total dry matter	OIV-MA-BS-10 R2009
Acidità fissa (da calcolo)/Fixed acidity (calculation)	OIV-MA-AS313-03 R2009 + OIV-MA-AS313-01 cap 5.3 R2015 + OIV-MA-AS313-02 R2015
Acidità totale/Total acidity	OIV-MA-AS313-01 cap 5.2 R2015
Acidità volatile/Volatile acid content	OIV-MA-AS313-02 R2015
Acido citrico/Citric Acid	OIV-MA-AS313-09 R2009
Acido L-malico/L-malic acid	OIV-MA-AS313-11 R2009
Acido lattico/Lactic acid	OIV-MA-AS313-07 R2009
Densità relativa 20°C/Relative density at 20°C, Massa volumica a 20°C/Specific gravity at 20°C	OIV-MA-AS2-01A cap 6 R2012
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide, Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04B R2009
Estratto non riduttore (da calcolo) escluso il saccarosio/Sugar free extract (calculation) except Sucrose	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Estratto non riduttore (da calcolo)/Sugar free extract (calculation)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-01A R2009
Estratto secco totale/Total dry matter	OIV-MA-AS2-03B R2012
Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose, Titolo alcolometrico volumico potenziale (da calcolo)/Potential alcoholic strength by volume (calculation)	OIV-MA-AS311-02 R2009
pH/pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Rame/Copper	OIV-MA-AS322-06 R2009
Sostanze riducenti/Reducing substances, Titolo alcolometrico volumico potenziale (da calcolo)/Potential alcoholic strength by volume (calculation), Zuccheri riduttori/Reducing sugars	OIV-MA-AS311-01A R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation)	OIV-MA-AS312-01A Met 4C R2016 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation)	OIV-MA-AS312-01A Met 4C R2016 + OIV-MA-AS311-01A R2009
Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume	OIV-MA-AS312-01A Met 4C R2016

21A02736

DECRETO 28 aprile 2021.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Omnia Lab S.n.c. di Gianpaolo & Massimiliano Spina, in Atripalda, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006, sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le DOP e la IGP per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a DOP o ad IGP, per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto del 17 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 253 del 30 ottobre 2018, con il quale il laboratorio Omnia Lab S.n.c. di Gianpaolo & Massimiliano Spina, ubicato in Atripalda (AV) - via Fellitto snc, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 21 aprile 2021;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 22 ottobre 2020, l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito *EA - European Cooperation for Accreditation*;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009, ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Omnia Lab S.n.c. di Gianpaolo & Massimiliano Spina, ubicato in Atripalda (AV) - via Fellitto snc, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 16 settembre 2022 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Omnia Lab S.n.c. di Gianpaolo & Massimiliano Spina perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009, quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2021

Il direttore generale: GERINI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi/ Free fatty acids, Acidità/Acidity	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All II Reg UE 1227/2016 27/07/2016 GU UE L202 28/07/2016 All I

21A02737

DECRETO 28 aprile 2021.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Argo Group S.C. a r.l., in Fermo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto del 7 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 5 del 7 gennaio 2017, con il quale al laboratorio Argo Group S.C. a r.l., ubicato in Fermo, via Enzo Ferrari n. 20, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 4 dicembre 2020;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 24 novembre 2020 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Argo Group S.C. a r.l., ubicato in Fermo, via Enzo Ferrari n. 20, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 13 dicembre 2024, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Argo Group S.C. a r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento, designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 aprile 2021

Il direttore generale: GERINI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi/Free fatty acids (> 0,1g/100g)	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All II Reg UE 1227/2016 27/07/2016 GU UE L202 28/07/2016 All I
Indice di perossidi/Peroxide index (> 5,0meqO2/kg)	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All III Reg UE 1784/2016 30/09/2016 GU UE L273 08/10/2016 All

21A02738

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 28 aprile 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lexotan», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/505/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la deliberazione CIPE del 1º febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 140/2019 del 26 febbraio 2019, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 67 del 20 marzo 2019, con la quale la società Medifarm S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Lexotan» (bromazepam) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 29 maggio 2019, con la quale la società Medifarm S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Lexotan» (bromazepam);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta del 9-12 luglio 2019;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LEXOTAN (bromazepam) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«3 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 047390012 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lexotan» (bromazepam) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 28 aprile 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A02876

DETERMINA 28 aprile 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lexotan», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/506/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la deliberazione CIPE del 1º febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 141/2019 del 26 febbraio 2019, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 67 del 20 marzo 2019, con la quale la società Medifarm S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Lexotan» (bromazepam) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 29 maggio 2019, con la quale la società Medifarm S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Lexotan» (bromazepam);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta del 9-12 luglio 2019;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LEXOTAN (bromazepam) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«1,5 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 047390024 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lexotan» (bromazepam) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 28 aprile 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A02877

DETERMINA 28 aprile 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lendormin», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/509/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina IP n. 407/2020 del 10 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 20 luglio 2020, con la quale la società Farmed S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Lendormin» (brotizolam) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 10 marzo 2021, con la quale la società Farmed S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Lendormin» (brotizolam), relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 048580017;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 6-9 e 12 aprile 2021;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LENDORMIN (brotizolam) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «0,25 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 048580017 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lendormin» (brotizolam) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 28 aprile 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A02878

DETERMINA 28 aprile 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lendormin», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/511/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina IP n. 677/2020 del 20 novembre 2020 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 3 dicembre 2020 con la quale la società New Pharamshop S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Lendormin» (brotizolam) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 3 marzo 2021 con la quale la società New Pharamshop S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Lendormin» (brotizolam) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 048811018;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 6-9 e 12 aprile 2021;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LENDORMIN (brotizolam) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «0,25 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 048811018 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lendormin» (brotizolam) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 28 aprile 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A02879

DETERMINA 28 aprile 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Imovane», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/515/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'AIFA, in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'AIFA ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 767/2018 del 21 agosto 2018, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 52 del 2 marzo 2019, con la quale la società Medifarm S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Imovane» (zopiclone) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 13 maggio 2019, con la quale la società Medifarm S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Imovane» (zopiclone);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta del 9-12 luglio 2019;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale IMOVANE (zopiclone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «7,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili - A.I.C. n. 046977017 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Imovane» (zopiclone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 28 aprile 2021

Il direttore: MAGRINI

21A02880

DETERMINA 28 aprile 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ibustrin», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/516/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a

norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la deliberazione CIPE del 1º febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 694/2020 del 25 novembre 2020, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 32 dell'8 febbraio 2021, con la quale la società BB Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Ibustrin» (indobufene) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 26 febbraio 2021, con la quale la società BB Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Ibustrin» (indobufene);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta del 6-9 aprile 2021;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale IBUSTRIN (indobufene) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«200 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 040487023 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ibustrin» (indobufene) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 28 aprile 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A02881

DETERMINA 5 maggio 2021.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Spravato», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 71/2021).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva n. 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva n. 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 257/2020 del 13 marzo 2020, recante: «Conferma dei provvedimenti di delega» per la adozione di provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189», già conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto al fine di assicurare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Agenzia;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 26 marzo 2021 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° febbraio al 28 febbraio 2021 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 23 marzo 2020 (protocollo MGR/33327/P), con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale SPRAVATO (Esketamina);

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 6,7,8,9 e 12 aprile 2021;

Determina:

La nuova confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

SPRAVATO;

descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 5 maggio 2021

Il dirigente: PISTRITTO

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni

«SPRAVATO».

Codice ATC - Principio attivo: N06AX27 - Esketamina;

Titolare: Janssen-Cilag International N.V.

Codice procedura: EMEA/H/C/004535/II/0001/G.

GUUE 26 marzo 2021.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche:

«Spravato», in combinazione con un SSRI o un SNRI, è indicato per adulti con disturbo depressivo maggiore resistente al trattamento, che non hanno risposto ad almeno due diversi trattamenti con antidepressivi nel corso dell'attuale episodio depressivo da moderato a grave;

«Spravato», in combinazione con una terapia antidepressiva orale, è indicato negli adulti con un episodio da moderato a grave di disturbo depressivo maggiore, come trattamento acuto di breve termine, per la rapida riduzione dei sintomi depressivi, che in base al giudizio clinico costituiscono una emergenza psichiatrica.

Vedere paragrafo 5.1 per la descrizione delle popolazioni studiate.

Modo di somministrazione:

la decisione di prescrivere «Spravato» deve essere presa da uno psichiatra.

«Spravato» è destinato ad essere autosomministrato dal paziente sotto la diretta supervisione di un operatore sanitario.

Una sessione di trattamento prevede la somministrazione nasale di «Spravato» e un periodo di osservazione post-somministrazione. Sia la somministrazione sia il periodo di osservazione post-somministrazione di «Spravato» devono essere eseguiti in contesti clinici appropriati.

Valutazione prima del trattamento:

prima della somministrazione di «Spravato» deve essere misurata la pressione arteriosa.

Se la pressione arteriosa basale è elevata, devono essere considerati i rischi di aumenti a breve termine della pressione arteriosa e i benefici del trattamento con «Spravato» (vedere paragrafo 4.4). «Spravato» non deve essere somministrato se un aumento della pressione arteriosa o della pressione intracranica rappresenta un rischio serio (vedere paragrafo 4.3).

I pazienti con condizioni cardiovascolari o respiratorie clinicamente significative o instabili richiedono ulteriori precauzioni. In questi pazienti, «Spravato» deve essere somministrato in un ambiente in cui siano disponibili attrezzature adeguate per la rianimazione e operatori sanitari con una formazione nella rianimazione cardiopolmonare (vedere paragrafo 4.4).

Osservazione post somministrazione

Dopo la somministrazione di «Spravato», la pressione arteriosa deve essere rivalutata a circa quaranta minuti e successivamente come clinicamente opportuno (vedere paragrafo 4.4).

A causa della possibilità di sedazione, dissociazione e pressione arteriosa elevata, i pazienti devono essere osservati da un operatore sanitario fino a quando il paziente è considerato clinicamente stabile e pronto a lasciare il contesto sanitario (vedere paragrafo 4.4).

«Spravato» è solo per uso nasale. Lo *spray* nasale è un dispositivo monouso che rilascia un totale di 28 mg di esketamina in due erogazioni (una per ciascuna narice). Per evitare perdite del prodotto medicinale, il dispositivo non deve essere azionato prima dell'uso. Deve essere somministrato dal paziente sotto la supervisione di un operatore sanitario, usando un dispositivo (per una dose di 28 *mg)*, due dispositivi (per una dose di 56 *mg)* o tre dispositivi (per una dose di 84 *mg)*, con una pausa di cinque minuti tra gli utilizzi di ciascun dispositivo.

Starnuti dopo la somministrazione:

in caso di starnuti subito dopo la somministrazione, evitare l'uso di un dispositivo sostitutivo.

Uso della stessa narice per 2 spruzzi consecutivi:

in caso di somministrazione nella stessa narice, evitare l'uso di un dispositivo sostitutivo;

l'interruzione del trattamento con «Spravato» non richiede una riduzione graduale della dose;

in base ai dati acquisiti da sperimentazioni cliniche, il rischio di sintomi da astinenza è basso.

Confezioni autorizzate:

EU/1/19/1410/005 A.I.C.: 048398059 /E In base 32: 1G4ZRC

28 mg - *spray* nasale, soluzione - uso nasale - flaconcino (vetro) 0.2 ml - 24 (8 x 3) contenitori *spray* (confezione multipla).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva n. 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio);

misure aggiuntive di minimizzazione del rischio.

Prima del lancio di «Spravato» in ciascun Stato membro (SM), il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.) deve concordare il contenuto e il formato dei materiali educazionali (ME) e il Programma di accesso controllato (PAC), compresi i mezzi di comunicazione, le modalità di distribuzione e qualsiasi altro aspetto del programma, con l'Autorità nazionale competente (ANC).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve garantire che in ogni SM in cui è commercializzato «Spravato»o sia attuato un PAC per prevenire / minimizzare l'importante rischio identificato di abuso di sostanze.

«Spravato» è destinato ad essere auto-somministrato dal paziente sotto la diretta supervisione di operatori sanitari (OS) e deve essere dispensato alle strutture sanitarie in cui avviene la somministrazione, come concordato a livello di SM, sulla base dei requisiti legali locali e/o dei sistemi di assistenza sanitaria locale. Quando la somministrazione è destinata a pazienti in sede ambulatoriale, deve essere riservata esclusivamente a un ambiente in cui il paziente sia adeguatamente seguito.

«Spravato» può indurre sedazione transitoria, disturbi dissociativi e della percezione e/o aumento della pressione sanguigna. Pertanto, i pazienti devono essere osservati da un operatore sanitario durante e dopo ciascuna sessione di trattamento, includendo una valutazione per determinare quando il paziente è considerato clinicamente stabile e pronto a lasciare le strutture sanitarie.

Nei pazienti con patologie cardiovascolari o respiratorie clinicamente significative o instabili, «Spravato» deve essere somministrato in un ambiente in cui siano disponibili attrezzature adeguate per la rianimazione e operatori sanitari con una formazione nella rianimazione cardiopolmonare.

I seguenti ME devono essere forniti agli operatori sanitari (e ne deve essere registrata la consegna):

la guida per l'operatore sanitario (OS), che mira a far fronte ai rischi di stati dissociativi transitori e disturbi della percezione, abuso di sostanze, disturbi della coscienza e aumento della pressione sanguigna, dovrebbe includere un riferimento adeguato alla sicurezza del paziente e sottolineare che:

tutti i pazienti devono essere osservati di conseguenza dopo la somministrazione di «Spravato» fino a quando non saranno considerati clinicamente stabili per lasciare il contesto sanitario;

in pazienti con patologie cardiovascolari o respiratorie clinicamente significative o instabili, «Spravato» deve essere somministrato in un ambiente clinico in cui siano disponibili attrezzature per la rianimazione cardiopolmonare e personale con formazione nella rianimazione cardiopolmonare;

a causa del potenziale rischio di eventi avversi cardiaci, la pressione arteriosa del paziente deve essere attentamente misurata prima e dopo l'assunzione di «Spravato»;

la *checklist* «Per valutare l'idoneità del paziente a lasciare la struttura di cura» destinata agli operatori sanitari (allegata alla guida degli operatori sanitari): l'obiettivo di questo ME è aiutare gli operatori sanitari a valutare quando, in seguito alla somministrazione di «Spravato», un paziente è considerato stabile e autorizzato a lasciare la clinica / struttura in cui è stato somministrato «Spravato» in sicurezza.

Il seguente ME deve essere fornito ai pazienti:

la guida per i pazienti, con l'obiettivo di affrontare i rischi di stati dissociativi transitori e disturbi della percezione, abuso di sostanze, disturbi della coscienza e aumento della pressione arteriosa. L'obiettivo di questo ME è dettagliare:

quali effetti avversi sono attesi dopo la somministrazione di «Spravato» e come minimizzare tali effetti;

fattori / gruppi / segnali di rischio di abuso e dipendenza, che dovrebbero essere regolarmente valutati e monitorati;

la procedura per la somministrazione intranasale di «Spravato», compresa la preparazione (digiuno nelle due ore, non bere nei trenta minuti precedenti la somministrazione) e l'osservazione del paziente.

La guida per i pazienti mira anche ad aumentare la consapevolezza su:

i passaggi per l'auto-somministrazione di «Spravato» sotto la diretta supervisione dell'OS;

misurazione della pressione arteriosa prima e dopo la somministrazione di «Spravato»;

requisiti per la supervisione dell'OS e l'osservazione post-dose, fino a quando l'OS conferma che il paziente è clinicamente stabile e gli è permesso di lasciare il contesto clinico / struttura dove è stato somministrato «Spravato»;

l'effetto di «Spravato» sulla capacità del paziente di guidare veicoli o di usare macchinari

Allegato in riferimento all'art. 127

Condizioni o restrizioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale che devono essere implementate dagli Stati membri

Gli Stati Membri devono assicurare che tutte le condizioni o restrizioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace di «Spravato» descritte di seguito siano implementate.

Prima del suo lancio in ciascun Stato Membro (SM), il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare con l'Autorità nazionale competente (ANC) tutti gli aspetti del programma di accesso controllato (PAC) per «Spravato», implementato per prevenire/minimizzare l'importante rischio identificato di abuso di sostanze.

«Spravato» è inteso ad essere auto-somministrato dal paziente sotto la diretta supervisione di operatori sanitari (OS) e deve essere dispensato alle strutture sanitarie in cui avviene la somministrazione, come concordato a livello di SM, sulla base dei requisiti legali locali e/o dei sistemi di assistenza sanitaria locale. Quando la somministrazione è destinata a pazienti in sede ambulatoriale, deve essere riservata esclusivamente a un ambiente in cui il paziente sia adeguatamente seguito.

«Spravato» può indurre sedazione transitoria, disturbi dissociativi e della percezione e/o aumento della pressione sanguigna. Pertanto, i pazienti devono essere osservati da un operatore sanitario durante e dopo ciascuna sessione di trattamento, includendo una valutazione per determinare quando il paziente è considerato clinicamente stabile e pronto a lasciare le strutture sanitarie. Nei pazienti con patologie cardiovascolari o respiratorie clinicamente significative o instabili, «Spravato» deve essere somministrato in un ambiente in cui siano disponibili attrezzature adeguate per la rianimazione e operatori sanitari con una formazione nella rianimazione cardiopolmonare.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a ricetta ministeriale a ricalco.

21A02875

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

DECRETO RETTORALE 15 aprile 2021.

Modifiche dello Statuto.

IL RETTORE

Viste le leggi sull'istruzione universitaria;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 6, comma 9;

Tenuto conto che l'Università per stranieri di Siena, ai sensi della legge n. 204/1992 e del decreto ministeriale 19 luglio 2001, n. 376 è un Istituto superiore statale a ordinamento speciale;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università per stranieri di Siena emanato con decreto rettorale n. 203 dell'8 maggio 2012 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 2012;

Visti i piani strategici dell'Università per stranieri di Siena 2016 - 2018 (Obiettivo n. 9 «Revisione e razionalizzazione delle normative interne») e 2019 - 2021 (Obiettivo n. 4 «Revisione delle normative interne e riorganizzazione amministrativa»), approvati dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle sedute dell'11 dicembre 2017 e del 10 dicembre 2019, nei quali è prevista la revisione dello statuto dell'Ateneo;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico nella seduta del 26 giugno 2019 in merito all'avvio delle procedure per la revisione dello statuto e l'approvazione dell'istituzione della commissione interna incaricata della stesura del nuovo testo;

Visto il decreto rettorale n. 225 del 9 luglio 2019 relativo alla istituzione della commissione sopra indicata;

Tenuto conto che il testo dello statuto revisionato dalla commissione è stato sottoposto al parere del senato accademico e del consiglio di amministrazione nelle sedute del 29 settembre 2020;

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle sedute del 29 settembre 2020, ritenuti opportuni per rendere disponibile il testo all'assemblea della comunità universitaria, nelle parti di competenza previste dall'art. 15 comma 2 dello statuto vigente;

Tenuto conto di quanto emerso nel corso delle assemblee della comunità universitaria del 13 ottobre 2020 e del 27 ottobre 2020 e delle proposte pervenute alla segreteria generale dell'Ateneo che ha provveduto a redigere un documento riepilogativo inviato ai componenti del senato accademico in data 9 novembre 2020;

Considerato che il senato accademico nella seduta del 17 novembre 2020 ha provveduto ad esaminare le indicazioni dell'assemblea della comunità universitaria e le varie proposte pervenute dai componenti della comunità universitaria;

Visto il parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso nella seduta del 23 novembre 2020;

Vista la delibera definitiva del senato accademico del 23 novembre 2020 con la quale viene approvata la revisione dello statuto dell'Università per stranieri di Siena;

Vista la nota prot. n. 520 dell'8 gennaio 2021 con la quale l'Ateneo ha inviato al Ministro dell'università e della ricerca la revisione dello statuto per il controllo di legittimità e di merito previsto dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca prot. n. 3067 del 9 marzo 2021 (prot. Ateneo n. 7124 del 10 marzo 2021) con la quale vengono formulate alcune osservazioni sui seguenti articoli:

art. 11 - Senato accademico - comma 21;

art. 14 - Elezione del rettore - comma 1;

art. 16 - Nucleo di valutazione - comma 21;

art. 21 - Collegio di disciplina - comma 2;

art. 27 - «Scuola di specializzazione in didattica dell'italiano come lingua straniera» - comma 5;

art. 38 - «Norme finali e transitorie» - comma 5;

Visto il parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso nella seduta del 19 marzo 2021 in merito all'adeguamento dello statuto alle osservazioni formulate dal Ministero con la suddetta nota;

Vista la delibera del senato accademico del 19 marzo 2021 con la quale sono state accolte per intero le osservazioni formulate dal Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la nota prot. n. 8964 del 31 marzo 2021 con la quale l'Ateneo ha inviato al Ministero dell'università e la ricerca gli articoli riformulati sulla base delle osservazioni da quest'ultimo espresse;

Decreta:

L'emanazione della revisione dello statuto dell'Università per stranieri di Siena, nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente statuto entra in vigore nei termini stabiliti dalla legge e comunque entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Siena, 15 aprile 2021

Il Rettore: CATALDI

STATUTO

TITOLO 1
IDENTITÀ, MISSIONE, OGGETTO DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

Definizioni

1. Ai fini dello statuto, dei regolamenti e degli atti dell'Ateneo si intendono:

a) per Ateneo o Università: l'Università per stranieri di Siena, intesa come Ateneo internazionale;

b) per comunità universitaria: tutti e tutte coloro che condividono i valori posti dal presente statuto a fondamento dell'identità e della missione dell'Ateneo; quindi i professori, i ricercatori (a tempo indeterminato e determinato) e le figure ad essi assimilati dalla legge e comunque impegnate nella ricerca e nella formazione, i docenti incaricati stabilizzati, gli addetti alle esercitazioni di lingua italiana *ex* art. 7 della legge n. 204/1992, qui denominati «docenti di lingua italiana», gli assegnisti e dottorandi di ricerca, il personale tecnico-amministrativo, i collaboratori esperti linguistici, le figure legate contrattualmente all'Ateneo anche se a tempo non indeterminato, gli studenti, i soggetti esterni (i detentori e portatori di interesse, gli *ex*-alunni) in quanto direttamente coinvolti nel perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo;

c) per studenti: gli iscritti all'offerta formativa dell'Ateneo, intendendo con ciò i corsi di laurea, laurea magistrale, scuola di specializzazione, corsi di dottorato, di master, di aggiornamento e specializzazio-

ne, corsi ordinari e speciali di lingua e cultura italiana, nonché ogni altra attività formativa messa in atto dall'Ateneo;

d) per detentori/portatori di interesse: i soggetti esterni all'Università per stranieri di Siena, di natura istituzionale, pubblica e privata (Ministeri, enti territoriali, organismi culturali e scientifici, fondazioni, rappresentanze professionali e di categoria, rappresentanze del sistema scolastico e formativo, delle organizzazioni sindacali, dell'associazionismo ecc.), con i quali l'Università stabilisce rapporti di cooperazione o che operano nei settori di pertinenza dell'Università stessa;

e) per Ministero innanzitutto l'organo del Governo centrale dello Stato preposto alle materie dell'università e della ricerca. A seconda del contesto, poi, ogni altro Ministero eventualmente indicato.

Nel testo del presente statuto, per comodità di sintesi e senza pregiudizio per le questioni di genere, è usata la forma di citazione onnicomprensiva, convenzionalmente coincidente con il maschile, per le varie categorie menzionate (ad esempio: gli studenti per gli studenti/le studentesse), pur nella consapevolezza dei limiti storici di questa soluzione e nell'impegno costante dell'Ateneo verso la creazione di un ambiente anche linguisticamente libero da discriminazioni di genere.

Preambolo

1. L'Università per stranieri di Siena è un Istituto superiore statale a ordinamento speciale ai sensi dell'art. 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 204, e del decreto ministeriale 19 luglio 2001, n. 376.

2. L'Università, in quanto comunità, è sede primaria di libera ricerca e di libera formazione, di studio, di apprendimento e di libera elaborazione delle conoscenze. Si riconosce istituzione pubblica a carattere indipendente e pluralistico; si ispira ai principi della Costituzione della Repubblica italiana e alle disposizioni della *Magna Charta* sottoscritta dalle Università europee e di altri Paesi.

3. L'Università, in quanto comunità e attraverso le strutture che la compongono, opera ispirandosi a principi di autonomia, di responsabilità e di trasparenza nella ricerca, nella didattica, nell'assicurazione della qualità, nell'organizzazione e nella gestione finanziaria e contabile.

4. Persegue obiettivi generali di promozione della conoscenza per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.

5. Valorizza il merito, contribuisce a rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria e a garantire il diritto allo studio.

6. Garantisce pari opportunità nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento, di carriera e di rappresentanza, indipendentemente dal genere, dalla nazionalità, dalla religione, dall'etnia, dalle opinioni politiche, dalla lingua, dalla condizione sociale, dall'orientamento sessuale, dallo stato civile, dalla disabilità, dallo stato di salute o da qualsiasi altra condizione che possa portare ad immotivata sperequazione.

7. L'Università accompagna la sua denominazione ufficiale con la dicitura: Ateneo internazionale.

Art. 1.
Identità

1. L'Università ha personalità giuridica ed autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile secondo i principi stabiliti dalla Costituzione della Repubblica all'art. 33, e in accordo con la normativa universitaria vigente.

2. Si impegna a esercitare tale autonomia con responsabilità nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.

3. Ha piena capacità di diritto pubblico e privato, al fine di elaborare e attuare soluzioni organizzative adeguate al massimo sviluppo e alla massima efficacia ed efficienza possibile delle attività di ricerca, didattiche, formative, culturali, gestionali, e dei suoi rapporti con soggetti esterni (anche enti e istituzioni territoriali) in Italia e all'estero.

4. Persegue i propri fini attraverso tutte le forme organizzative previste dall'ordinamento e dalla normativa, senza intaccare la propria identità pubblica e senza snaturare la primaria missione di strumento per lo sviluppo sociale della conoscenza.

5. In questa prospettiva, cura anche le attività della cosiddetta terza missione, esercitando la propria azione anche a vantaggio del territorio nel quale ha sede e del Paese.

6. Nell'ambito della propria autonomia decide, in base a valutazioni di opportunità e convenienza, se avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ovvero di professionisti del libero foro nel rispetto della normativa vigente.

7. Considera la valutazione e l'accreditamento importanti strumenti per la rendicontazione sociale di quanto realizza.

8. Fonda la propria azione di indirizzo, governo, gestione, sviluppo e controllo sulla costante valutazione dei processi e dei risultati delle strutture e delle attività, valorizzando, sostenendo e premiando ogni azione che, a livello didattico, di ricerca e organizzativo, persegua e raggiunga il miglioramento della qualità.

Art. 2.
Missione

1. L'Università per stranieri di Siena è un Ateneo a vocazione internazionale aperto a studenti stranieri e italiani, specializzato nello studio della lingua e della cultura italiane e delle loro interazioni con le altre lingue e culture. Promuove e favorisce la dimensione internazionale della ricerca e della formazione, i processi di incontro, dialogo, mediazione fra persone con lingue e culture diverse, nell'intento di favorire la civile e pacifica convivenza che nasce dal reciproco riconoscimento e dal vicendevole rispetto.

2. L'Università è pertanto impegnata nella diffusione del plurilinguismo e del multiculturalismo in sintonia con le linee dettate dalle Istituzioni europee e dall'ONU.

3. In questa prospettiva, opera nell'ambito della promozione della lingua e della cultura italiane nel mondo, facendosi altresì veicolo di promozione e conoscenza in Italia di altre lingue e culture.

Art. 3.
Oggetto, obiettivi, attività

1. L'Università individua e realizza tutte le attività di ricerca, didattica e terza missione, alta formazione, orientamento, tutorato, aggiornamento culturale e professionale, nonché le attività a queste strumentali o complementari che, nella prospettiva dell'internazionalizzazione, segnate dalla legge n. 204/1992, siano ritenute opportune o necessarie dagli organi per il rilascio dei titoli di studio previsti dalle norme vigenti, e di altri tipi di qualificazione e certificazione.

2. Tali titoli sono il risultato dell'azione dell'Ateneo nei campi di seguito indicati:

insegnamento della lingua e della cultura italiane in Italia e nel mondo;

formazione delle figure specializzate nel settore della diffusione della lingua e della cultura italiana in Italia e nel mondo, con particolare riguardo agli stranieri;

conoscenza, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale nazionale in tutte le sue manifestazioni;

insegnamento delle altre lingue e delle altre culture, considerate come referenti organici nel dialogo con la lingua-cultura italiana;

riflessione e ricerca sulla mediazione e sulla traduzione, intese in prospettiva sia interlinguistica sia intersemiotica;

insegnamento delle lingue non verbali;

formazione delle figure specializzate nei settori della didattica delle lingue, della mediazione linguistica e interculturale, nella traduzione e nella diffusione delle lingue straniere in Italia, nelle lingue non verbali, nell'imprenditorialità della lingua e della cultura, anche nel settore turistico-culturale;

certificazione delle competenze linguistiche, didattiche e professionali;

valorizzazione delle diversità identitarie e dei processi di inclusione sociale;

formazione di un sistema di professionalità per lo studio e la valorizzazione delle lingue anche in rapporto allo sviluppo di imprese culturali e creative;

trasferimento dei risultati della ricerca al sistema produttivo;

sostegno ai processi di internazionalizzazione del sistema economico-produttivo e della società in generale;

sviluppo di forme innovative di didattica, anche allo scopo di favorire la diffusione delle metodologie e tecnologie digitali per l'apprendimento;

sviluppo di un'offerta formativa adeguata a una popolazione studentesca diversificata;

promozione di servizi di orientamento e di tutorato per tutti i tipi di studenti;

sviluppo di competenze e servizi per favorire il riconoscimento, la convalida e la certificazione, in ambito sia universitario che extrauniversitario, degli apprendimenti pregressi;

rafforzamento della relazione fra ricerca, didattica e innovazione nella prospettiva dell'apprendimento permanente;

ogni altra attività prevista dalla normativa o emergente dalle esigenze della società e che sarà programmata e realizzata in vista dell'innovazione dell'offerta formativa.

L'Ateneo valorizza fra i propri obiettivi la formazione di studenti stranieri, lo sviluppo della mobilità internazionale e il pieno riconoscimento dei crediti maturati entro azioni di mobilità, nonché la promozione dei titoli congiunti e dei doppi titoli.

3. L'Ateneo individua nelle strutture centrali dello Stato, nel Governo regionale e nelle Istituzioni locali i referenti primari per la propria attività. Mantiene un costante dialogo con i detentori e portatori di interesse, nonché con gli studenti potenziali e che hanno concluso il loro percorso formativo presso l'Università; con la società, nelle sue specifiche esigenze di sviluppo; con il Paese, nei suoi processi di sviluppo linguistico, culturale, economico, civile.

4. L'Università per stranieri di Siena, in quanto parte del sistema universitario nazionale e quindi del patrimonio culturale della Nazione, si intende deputata ai rapporti conoscitivi e alla valorizzazione delle specifiche caratteristiche storico-culturali e civili elaborate dai consolidati assetti territoriali.

5. L'Ateneo è soggetto del sistema regionale universitario e della ricerca toscano, e si impegna a promuovere la sua integrazione, ai sensi della normativa della Regione Toscana, in rapporto con le esigenze di sviluppo del sistema sociale, economico e strutturale regionale.

6. L'Università ha sede a Siena. L'Università persegue e promuove la collaborazione sinergica con le Istituzioni, gli enti, la società del territorio.

7. L'Università può promuovere azioni di cooperazione con altri soggetti istituzionali che, anche in sedi diverse, concorrano al raggiungimento dei suoi fini istituzionali e strategici.

8. L'Ateneo è aperto a scambi, accordi e collaborazioni nazionali e internazionali, considerati quali parti costitutive della propria identità e della propria missione.

Art. 4.
Ricerca

1. Le attività formative e culturali dell'Ateneo hanno il proprio fondamento nelle attività di ricerca prodotte dalle strutture e dai componenti della comunità universitaria che ne hanno titolo (singolarmente o in gruppo).

2. L'Università promuove la trasmissione della conoscenza e dei risultati della ricerca agevolandone l'accesso e la diffusione.

3. L'Ateneo favorisce le azioni di sistema anche a livello di ricerca, promuovendo il rapporto con le esigenze del territorio regionale e locale, la cooperazione con altri soggetti istituzionali, le sinergie nello sviluppo di attività di ricerca e/o nella loro collocazione entro la programmazione delle singole strutture dell'Ateneo, le reti di ricerca soprattutto a livello internazionale.

4. L'Università, entro l'ambito definito dalla propria missione, garantisce ai singoli componenti e alle strutture scientifiche autonomia nella organizzazione e nello svolgimento della ricerca, anche in ordine agli orientamenti tematici e alle metodologie.

5. Nell'ambito dei settori in cui operano e nel rispetto della normativa vigente e del codice etico dell'Ateneo, ai singoli professori e ricercatori, nonché alle altre figure che ne hanno titolo, è garantito l'accesso ai finanziamenti, nonché l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi della ricerca e della didattica.

6. L'attività di ricerca si sviluppa in accordo con i parametri di valutazione nazionali e internazionali, in ogni caso proteggendo e valorizzando l'autonomia dei ricercatori e l'originalità dei loro percorsi.

7. Le invenzioni e le opere dell'ingegno conseguite nell'ambito dell'Università sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo, dal codice etico e/o da appositi regolamenti approvati dagli organi di governo dell'Ateneo.

Art. 5.
Didattica, diritto allo studio, promozione della società della conoscenza

1. L'Università riconosce e garantisce l'autonomia alle strutture nella programmazione e nello svolgimento delle attività didattiche e generalmente formative, entro la programmazione generale e le relative linee stabilite collegialmente dagli organi competenti. Garantisce la libertà di insegnamento ai singoli componenti che ne hanno titolo, evitando condizionamenti o limiti nella scelta dei contenuti e delle metodologie della loro attività didattica. Questa si svolge sempre in rapporto agli obiettivi e secondo le modalità stabilite dai regolamenti didattici e dalla programmazione approvati dagli organi competenti.

2. Le attività didattiche e di terza missione si sviluppano in accordo con i parametri di valutazione nazionale e internazionale, garantendo l'autonomia dei docenti.

3. L'Università promuove e favorisce l'integrazione sociale, culturale e linguistica degli studenti italiani e stranieri; combatte i pregiudizi di genere, culturali, sociali, religiosi, linguistici e di ogni altro tipo che limitino l'accesso alla conoscenza. L'Università adotta la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti.

4. L'Ateneo promuove le azioni necessarie al sostegno del diritto allo studio dei propri studenti, favorendo le buone pratiche dell'accoglienza, l'orientamento in tutti i suoi momenti, l'inserimento nel mondo del lavoro, il rispetto della parità dei diritti. Agevola l'accesso ai servizi didattici e la loro frequenza per garantire l'attuazione del diritto agli studi universitari sancito dagli articoli 3 e 34 della Costituzione e dalle vigenti disposizioni di legge.

5. L'Università promuove le attività di tutorato e culturali integrative per agevolare il completamento degli studi da parte degli iscritti e il rispetto dei tempi previsti per il conseguimento dei titoli di studio.

6. L'Università favorisce le politiche di integrazione delle persone con disabilità nell'ambito della vita universitaria, del mondo professionale e della comunità territoriale.

7. L'Università favorisce l'accesso allo studio delle persone in regime di detenzione.

8. L'anno accademico dell'Università ha inizio il 1° ottobre e si conclude il 30 settembre.

Art. 6.
Organizzazione

1. Le strutture e i processi di gestione amministrativa sostengono l'identità, la missione generale e le attività dell'Ateneo, secondo criteri di trasparenza delle procedure e dei bilanci, qualità, efficacia e efficienza delle azioni, valutazione dei risultati, rendicontazione sociale di quanto realizzato.

2. L'Ateneo promuove lo sviluppo della cultura organizzativa per renderla costantemente adeguata alla propria missione, alle sollecitazioni provenienti dal sistema universitario regionale e nazionale, dalla società. Adegua la propria cultura organizzativa alle norme, mantenendo separate le funzioni di indirizzo, gestione e controllo.

L'Ateneo, a tal fine, favorisce l'attuazione di innovative modalità gestionali e organizzative.

3. L'Università, per il conseguimento dei propri fini, può partecipare a consorzi e istituirne, così come ad associazioni anche temporanee finalizzate a scopi determinati, fondazioni, società di capitale e a tutte le altre forme societarie di diritto privato, in Italia e all'estero, senza sminuire la propria identità pubblica, senza snaturare la primaria missione di strumento per lo sviluppo sociale della conoscenza, senza ledere i livelli di occupazione, l'ampiezza, la qualità e la libertà della ricerca e di tutte le altre attività rientranti nella propria missione.

Eventuali profitti derivanti da tali attività devono essere devoluti a fini istituzionali, e possono, ove deliberato dagli organi di governo, essere indirizzati — nei limiti del 50% — alla premialità del personale, con particolare riconoscimento nei confronti di quello direttamente coinvolto.

4. La gestione amministrativa è rivolta al perseguimento della sana e oculata gestione economica e finanziaria, da considerarsi precondizione necessaria al raggiungimento degli obiettivi dell'Ateneo.

TITOLO 2
LE FORME DELLA PARTECIPAZIONE,
LE FORME DEL GOVERNO

Capitolo 1
LE FORME DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 7.
I principi generali

1. Le diverse componenti della comunità universitaria partecipano, secondo i vari ruoli e competenze, alla vita e al governo dell'Ateneo nelle strutture di loro appartenenza.

2. Per favorire la massima partecipazione, l'Ateneo assicura, tramite le strutture e nelle forme previste dallo statuto, dai regolamenti e dalle leggi, la partecipazione alla progettazione, alla gestione e alla realizzazione delle attività.

3. Le forme della partecipazione e del governo della comunità universitaria mirano al rispetto di tutte le opinioni al suo interno, alla valorizzazione del loro apporto alla vita dell'Ateneo e si sviluppano secondo principi di reciproco equilibrio.

4. Il voto nelle elezioni degli organi dell'Ateneo e entro le strutture è sempre diretto.

5. La rappresentanza degli studenti, ove prevista secondo le disposizioni di legge, è pari almeno al 15% dei componenti il collegio, con arrotondamento all'unità superiore.

6. L'Università promuove la parità di genere nell'accesso alla rappresentanza.

Art. 8.
Le strutture e l'Ateneo

1. L'Ateneo istituisce e gestisce le strutture per rendere più efficace, efficiente e coerente la propria attività finalizzata al raggiungimento degli obiettivi della propria missione.

2. Determina la costituzione delle proprie strutture in maniera che abbiano sempre caratteri di dinamica e flessibile capacità di risposta alle esigenze e richieste provenienti dalla comunità universitaria, dai portatori e detentori di interesse, dalla società, e per favorire il libero sviluppo delle capacità e potenzialità esistenti nell'Ateneo stesso.

3. Promuove il coordinamento fra strutture esistenti per favorire l'efficacia, l'efficienza e la coerenza delle azioni, e per evitare duplicazioni e sovrapposizioni, pur nella salvaguardia dell'autonomia e responsabilità delle singole strutture, nell'intento di perseguire i più elevati livelli di qualità.

4. Mette in atto forme di monitoraggio e di valutazione, tramite gli organi competenti, dell'attività delle strutture in relazione al grado di apporto dato ad esse dai singoli componenti, alle risorse attribuite, agli obiettivi assegnati o autonomamente definiti, ai risultati conseguiti.

Art. 9.
Relazioni sindacali, sicurezza e prevenzione sui luoghi di studio e di lavoro

1. L'Ateneo tutela la piena espressione delle libertà sindacali.

Le relazioni sindacali si attuano nelle forme stabilite dalle norme e in ulteriori modalità di consultazione, analisi e elaborazione in rapporto alla specificità dell'Ateneo.

2. Valorizza l'azione e le funzioni delle rappresentanze di tutto il personale, mirando alla creazione e al mantenimento di relazioni sindacali in grado di garantire il pieno godimento dei diritti dei lavoratori.

3. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza, alla responsabilità, al rispetto e alla trasparenza dei comportamenti delle parti.

4. Le parti operano innanzitutto in vista della migliore erogazione del servizio pubblico.

5. L'Università assume come valore fondamentale il benessere lavorativo e di studio nei rispettivi contesti; predispone e mette in atto strategie per garantire la sicurezza, favorire la circolazione delle informazioni e delle buone pratiche utili alla tutela della salute e alla sicurezza sul lavoro con l'intento di diffondere una adeguata cultura della prevenzione.

6. Garantisce il rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di protezione dei dati e di rispetto della privacy.

Capitolo 2
LE FORME DEL GOVERNO

Art. 10.
Le forme del governo: i principi generali

1. Il governo dell'Ateneo si basa su principi democratici, raccogliendo le istanze che, attraverso le forme della partecipazione, provengono dalla comunità universitaria.

2. Le forme del governo e quelle della partecipazione si attuano secondo criteri di reciproco equilibrio.

3. Il governo dell'Ateneo si attua secondo principi di responsabilità, autonomia, trasparenza, visibilità, valutazione, assicurazione della qualità, periodica rendicontazione alla comunità universitaria e ai soggetti referenti a livello nazionale e territoriale nei modi stabiliti dalle Leggi, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.

4. Le forme del governo dell'Ateneo evitano le sovrapposizioni funzionali; mirano al raggiungimento degli obiettivi di ricerca, didattico-formativi, culturali, organizzativi, secondo criteri di funzionalità, efficacia ed efficienza.

5. Gli organi di governo dell'Ateneo, svolgendo la propria azione nei limiti della legge, del mandato conferito dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo, hanno il dovere e la responsabilità di promuovere lo sviluppo dell'Ateneo e di salvaguardarne l'identità.

6. Le cariche di rettore, di componente del senato accademico, del consiglio di amministrazione, del nucleo di valutazione, del collegio dei revisori dei conti, nonché di direttore/coordinatore degli altri organi collegiali non possono essere ricoperte da chi abbia ricevuto condanne penali definitive per reati dolosi o comunque per i reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, l'amministrazione della giustizia, la persona che prevedano la pena accessoria della sospensione o dell'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 11.
Senato accademico

1 Il senato accademico, attuando l'identità culturale dell'Ateneo, svolge le funzioni generali di proposta, indirizzo, programmazione, coordinamento, raccordo, supervisione e verifica sulle attività di ricerca, didattiche, formative, culturali dell'Ateneo.

2. Svolge attività di indirizzo e controllo della funzionalità delle strutture organizzative in rapporto al raggiungimento degli obiettivi di ricerca, didattici, formativi e culturali dell'Ateneo.

3. Opera in relazione con il nucleo di valutazione per i processi di monitoraggio, rilevazione, valutazione delle attività di ricerca, didattiche, formative e culturali, e su quelle delle strutture organizzative ad esse finalizzate.

4. Formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all'art. 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

5. Fissa i principi e i criteri per l'organizzazione e la programmazione culturale generale ai fini dell'attività del consiglio di amministrazione e comunque sulla base degli esiti della valutazione del nucleo di valutazione dell'Ateneo.

6. Esprime parere obbligatorio sulle proposte del consiglio di amministrazione circa l'istituzione, l'attivazione e la sospensione dei corsi e delle strutture didattiche, di ricerca e di formazione dell'Ateneo, secondo le procedure previste dai regolamenti di Ateneo.

7. Approva a maggioranza assoluta dei componenti lo statuto e le modifiche di statuto previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, tenuto conto delle indicazioni formulate dalla assemblea della comunità universitaria (art. 15 comma 2 dello statuto).

8. Approva a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento generale di Ateneo, e le sue revisioni, previo parere del consiglio di amministrazione. Approva a maggioranza assoluta dei componenti i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di cui al comma 2, lettera *c)*, legge n. 240/2010, in materia di

didattica e di ricerca, e le loro revisioni, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

9. Approva il regolamento didattico di Ateneo previa acquisizione del parere vincolante del consiglio di amministrazione.

10. Approva a maggioranza assoluta dei componenti il codice etico e il codice di comportamento di Ateneo, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

11. Approva le delibere di cui ai commi 5 e 6 con la presenza di almeno il 75% dei componenti.

12. Esprime un parere sul regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità per ciò che riguarda le attività di ricerca, didattiche, formative, culturali dell'Ateneo.

13. Fissa i principi e i criteri generali per la programmazione pluriennale, sulla base degli esiti dei processi di valutazione, da proporre al consiglio di amministrazione.

14. Formula le linee di indirizzo sui criteri e sulle modalità di verifica dell'attività di ricerca e didattica del personale impegnato nelle relative strutture.

15. Esprime un parere in merito all'allocazione delle risorse entro il bilancio di previsione annuale e triennale in rapporto alle attività di ricerca, didattiche, formative, culturali.

16. Esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sul bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale e triennale e sul bilancio unico d'Ateneo d'esercizio.

17. Definisce le regole generali per la programmazione delle attività autogestite dagli studenti.

18. Approva il conferimento delle lauree ad honorem, su proposta delle strutture di Ateneo responsabili della ricerca e della didattica, da sottoporre alle autorizzazioni prescritte dalla normativa.

19. Può proporre al corpo elettorale, su iniziativa di almeno un terzo dei componenti e con delibera adottata a maggioranza di almeno due terzi degli stessi, a votazione segreta, una mozione di sfiducia al rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. Il procedimento per la votazione della mozione di sfiducia è avviato dal decano dell'Ateneo entro trenta giorni dalla delibera del senato accademico. La sfiducia è accolta se approvata dalla maggioranza assoluta del corpo elettorale per le elezioni del rettore. I voti sono conteggiati con le modalità previste per le elezioni del rettore.

20. La mozione di sfiducia di cui al comma 19 può essere preceduta da un ammonimento al rettore, che ha tempo sessanta giorni per proporre agli organi di governo la ridefinizione delle materie oggetto dell'ammonimento.

Se il senato non ritiene adeguati i correttivi proposti dal rettore, può decidere di procedere alla mozione di sfiducia.

21. Se il rettore è sfiduciato dal corpo elettorale, decade. A seguito della decadenza, il decano provvede all'indizione delle procedure per l'elezione del nuovo rettore.

22. Ogni anno esprime parere sulla relazione redatta dal rettore ai sensi dell'art. 3-*quater* del decreto-legge 10 ottobre 2008, n. 180 convertito in legge 9 gennaio 2009, n. 1, e sue successive ed eventuali integrazioni e modificazioni.

23. Ogni anno esprime parere sulle attività svolte dal rettore e sullo stato dell'Università sulla base dei rapporti del nucleo di valutazione.

24. Segnala al decano i casi di ipotesi di violazione del codice etico da parte del rettore.

25. Il senato accademico designa i componenti del consiglio di amministrazione sulla base delle indicazioni provenienti dalla Commissione di cui all'art. 12, comma 51.

26. Designa i componenti esterni del collegio di disciplina di cui al successivo art. 21 comma 2.

27. Il senato accademico nomina i membri del nucleo di valutazione dell'Ateneo nei termini indicati al successivo art. 16.

28. Prende atto della nomina dei componenti il collegio dei revisori dei conti.

29. Designa un componente per il presidio di qualità scegliendolo tra i docenti di ruolo.

30. Esprime parere sul conferimento dell'incarico di direttore generale.

31. Esprime parere in merito alla nomina e revoca dei direttori dei centri di ricerca, ricerca e servizi.

32. Propone accordi ed esprime parere sugli accordi dell'Ateneo con soggetti esterni per quanto riguarda le attività di ricerca, didattiche, di formazione e culturali.

33. Definisce i criteri e le modalità per l'uso del nome e del logo dell'Università da parte di soggetti pubblici e privati.

34. Esprime parere sulla chiamata dei docenti e ricercatori su proposta del/dei Dipartimento/i.

35. Esprime parere sul piano triennale del fabbisogno di personale.

36. Esprime pareri su qualsiasi argomento il rettore ritenga opportuno sottoporre al suo esame.

37. Esercita tutte le altre attribuzioni che allo stesso sono demandate dallo statuto, dai regolamenti dell'Ateneo, dalla legge.

38. Sono fatti salvi i poteri delle Strutture dotate di autonomia gestionale, e quelli attribuiti dallo statuto agli altri organi di governo dell'Ateneo e al direttore generale

39. Il senato accademico è presieduto dal rettore, che lo convoca in via ordinaria almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, quando se ne presenti le necessità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. La richiesta deve essere scritta e contenere l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. La richiesta va inviata dal rettore a tutti i senatori accademici almeno una settimana prima della convocazione del senato.

40. Il senato accademico è costituito con decreto del rettore ed è composto da:

rettore;

direttore/i del/dei Dipartimento/i;

direttore della scuola di dottorato;

(in caso di cambiamenti della normativa nazionale relativa alle strutture deputate alla didattica e alla ricerca nell'Ateneo, il responsabile o i responsabili delle strutture istituite ai sensi della legge);

un rappresentante unico dei direttori dei centri di ricerca/ricerca e Servizi;

un rappresentante dei professori di prima fascia;

un rappresentante dei professori di seconda fascia;

un rappresentante dei ricercatori;

un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;

un rappresentante unico dei docenti di lingua italiana e dei collaboratori esperti linguistici (CEL) a tempo indeterminato;

un rappresentante unico di assegnisti e dottorandi di ricerca;

due rappresentanti degli studenti.

41. In caso di motivato impedimento del rettore, il senato accademico è presieduto dal pro-rettore vicario, che assume le stesse prerogative del rettore.

42. Alle sedute del senato accademico partecipa il direttore generale, con funzione consultiva e di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale.

43. Le rappresentanze nel senato accademico sono elette secondo le modalità definite nel regolamento generale di Ateneo.

44. Nelle deliberazioni, in caso di parità prevale il voto del rettore.

45. Il rettore può invitare il pro-rettore vicario e il coordinatore del nucleo di valutazione a partecipare alle sedute del senato accademico, con funzione consultiva, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale. Se il coordinatore del nucleo di valutazione fa istanza motivata di partecipazione alle sedute del senato direttamente o tramite delegati interni al collegio, vi partecipa alle condizioni indicate.

46. I componenti del senato accademico eletti quali rappresentanti, fatta eccezione per i rappresentati degli studenti, la cui carica dura due anni, durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

47. Il senato accademico decade alla conclusione del regolare mandato del rettore.

48. Le elezioni per il rinnovo del senato accademico sono convocate dal rettore entro venti giorni dalla propria entrata in carica e vanno svolte entro i successivi dieci giorni.

49. I componenti che non intervengano a due sedute senza giustificati motivi nel corso del medesimo anno solare sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal rettore.

50. I componenti decaduti sono sostituiti con le procedure indicate nello statuto e nel regolamento generale di Ateneo per la costituzione del senato accademico, e durano in carica fino alla fine del mandato del senato.

Art. 12.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione attua, secondo principi di efficienza, efficacia e di equilibrio finanziario, i principi, i criteri generali, le linee indicate dal senato accademico per quanto riguarda lo sviluppo e la gestione della ricerca, della didattica, della formazione, delle attività culturali, e della loro organizzazione. È criterio obbligatorio nelle decisioni del consiglio di amministrazione il mantenimento dell'equilibrio del bilancio dell'Ateneo.

2. Svolge le funzioni di indirizzo strategico della gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria dell'Ateneo, e di controllo sull'apparato amministrativo. Assume le conseguenti determinazioni, comprese quelle relative alla distribuzione delle risorse finanziarie, sulla base degli esiti della valutazione operata dagli organi preposti dell'Ateneo e nazionali. Può tenere conto delle deliberazioni del senato accademico e delle proposte avanzate dalle strutture di Ateneo responsabili della ricerca e della formazione, e dalle aree amministrative.

3. Sovrintende alle attività e alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale e, per queste materie, del personale docente-ricercatore e tecnico-amministrativo.

4. Adotta il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

5. Su proposta del rettore, acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante del senato accademico, approva il bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale e triennale, il bilancio unico d'Ateneo d'esercizio e il documento di programmazione triennale secondo la normativa vigente e secondo i procedimenti previsti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

6. Vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo.

7. Approva il piano triennale del fabbisogno di personale.

8. Trasmette al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale e triennale sia il bilancio unico d'Ateneo d'esercizio.

9. Delibera, acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante del senato accademico, l'attivazione o soppressione di strutture, corsi e sedi, sulla base delle esigenze di sostenibilità finanziaria.

10. Propone al senato accademico l'attivazione o disattivazione di strutture dedicate ad attività di ricerca, didattica, formazione.

11. Richiede al senato accademico di formulare proposte e pareri in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture di cui al comma 2, lettera *c)*, legge n. 240/2010.

12. Delibera l'attivazione o disattivazione di tutte le altre strutture organizzative.

13. Esprime parere vincolante sul regolamento didattico di Ateneo.

14. Conferisce e revoca l'incarico di direttore generale su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, secondo la normativa vigente.

15. Definisce annualmente gli obiettivi e le funzioni del direttore generale, che possono essere modificati in caso di necessità e opportunità

16. Valuta l'attività del direttore generale su proposta del nucleo di valutazione.

17. Ha la competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, nei limiti della legislazione vigente e nel rispetto del principio del giudizio fra pari.

18. Ha la competenza di approvare, su proposta del/dei Dipartimento/i e previa acquisizione del parere non vincolante del senato accademico, e sulla base della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture e della relativa copertura finanziaria, la proposta di chiamata di professori e ricercatori.

19. Assume determinazioni in ordine alle dotazioni organiche del personale tecnico-amministrativo e alla relativa copertura finanziaria in conformità con la programmazione pluriennale e sulla base degli esiti della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture.

20. Determina i criteri per l'organizzazione delle aree amministrative e per il controllo della gestione in relazione agli obiettivi programmatici.

21. Delibera la struttura organizzativa dell'Università, compresi gli uffici di livello dirigenziale, nel rispetto della normativa vigente.

22. Stabilisce criteri, linee e principi per la definizione di indicatori e priorità per la valutazione della gestione tecnico-amministrativa in rapporto agli obiettivi programmatici e sulla base della valutazione effettuata dal nucleo di valutazione dell'Ateneo. A tali criteri, linee e principi si attiene il direttore generale.

23. Delibera, in accordo con le norme contrattuali, l'importo del fondo da destinare al trattamento accessorio per il personale tecnico-amministrativo, dopo avere acquisito la relativa certificazione da parte del collegio dei revisori dei conti.

24. Approva gli accordi definiti dal senato accademico in ordine alle attività di collaborazione con soggetti esterni, nel caso che gli accordi abbiano implicazioni di ordine economico-finanziario, salvo eventuali deleghe di potere di approvazione espressamente riservate alle Strutture, oppure ad esse riservate sulla base di linee guida/regolamenti espressamente approvati dal consiglio.

25. Determina, anche in rapporto ai piani pluriennali previsti dalle norme, gli importi delle tasse e dei contributi a carico degli studenti, acquisito il parere dei rappresentanti degli studenti nel senato accademico e ispirandosi ai principi della Costituzione.

26. Delibera sugli eventuali oneri derivanti dalle attività autogestite dagli studenti, programmate o autorizzate dal senato accademico.

27. Autorizza il rettore a contrarre mutui e prestiti.

28. Ha competenza in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazioni. Su tale materia valuta le eventuali proposte del rettore e del direttore generale.

29. Determina la misura delle indennità e retribuzioni aggiuntive previste dallo statuto e dalle leggi.

30. Esprime il parere in merito alla nomina e revoca dei direttori dei centri di ricerca, di ricerca e servizi.

31. Nomina la delegazione di parte datoriale di cui ai CCNL del personale del comparto istruzione e ricerca.

32. Esprime parere sulla nomina del nucleo di valutazione.

33. Esprime parere sulla nomina del collegio dei revisori dei conti.

34. Nomina il responsabile della prevenzione della corruzione, e della trasparenza.

35. Nomina, su proposta del rettore, i rappresentanti dell'Università negli enti esterni quando previsto dalla normativa e da accordi sottoscritti.

36. Adotta il piano triennale della prevenzione della corruzione, e della trasparenza su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, e della trasparenza.

37. Approva la relazione annuale sulla performance.

38. Delibera sulle implicazioni finanziarie derivanti dall'uso del nome e del logo dell'Università da parte di soggetti pubblici e privati, autorizzando il rettore ai relativi atti.

39. Assume determinazioni inerenti la realizzazione di opere edilizie e ristrutturazioni degli edifici nell'ambito della programmazione pluriennale.

40. Adotta deliberazioni in materia di ripartizione degli spazi, nel rispetto dei criteri fissati dal senato accademico.

41. Approva la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti dell'Università presso enti pubblici e privati proposte dal rettore, dagli organi o dalle strutture dell'Ateneo.

42. Svolge tutte le azioni necessarie ad attuare le proposte, i principi e i criteri generali determinati dal senato accademico e dalle Strutture interessate.

43. Sono fatti salvi i poteri delle Strutture dotate di autonomia gestionale, e quelli attribuite dallo statuto agli altri organi di governo dell'Ateneo e al direttore generale.

44. Il consiglio di amministrazione è responsabile di fronte al senato accademico e al nucleo di valutazione per le implicazioni e conseguenze finanziarie delle proprie scelte.

45. Svolge le proprie attribuzioni nel rispetto dei principi di decentramento delle decisioni e delle responsabilità dei centri di spesa, e della separazione tra le funzioni di indirizzo e quelle di gestione.

46. Il consiglio di amministrazione è composto nel modo seguente:

il rettore, che lo presiede;

tre componenti dell'Università per stranieri di Siena, di cui uno appartenente al personale tecnico-amministrativo, e gli altri due alle restanti categorie (docenti e ricercatori), garantendo la comprovata qualificazione scientifico-culturale e l'esperienza gestionale nelle materie di pertinenza del consiglio;

due componenti esterni all'Università per stranieri di Siena, in possesso di comprovata qualificazione nelle materie di pertinenza del consiglio, e di esperienza professionale nella gestione di strutture e/o risorse in enti pubblici e privati;

un rappresentante degli studenti eletto dagli studenti iscritti all'Università per stranieri secondo quanto stabilito dal regolamento generale di Ateneo.

47. A eccezione del rappresentante degli studenti, eletto, le candidature al consiglio di amministrazione sono selezionate da una apposita commissione designata dal senato accademico, composta pariteticamente da tre componenti il senato stesso e tre esterni in rappresentanza del Comune di Siena, della Regione Toscana, del CoReCo toscano, nonché dal rettore, che la presiede.

48. La selezione dei candidati al consiglio di amministrazione interni all'Ateneo avviene a seguito di bando rettorale, da rendere pubblico nell'albo on-line dell'Ateneo.

49. La selezione dei candidati al consiglio di amministrazione esterni all'Ateneo avviene a seguito di bando rettorale, da rendere pubblico almeno nel sito internet dell'Ateneo e nell'albo on-line dell'Ateneo.

50. Per ciascuno dei posti disponibili, e ove ciò sia reso possibile dal numero di domande pervenute, la Commissione propone al senato un numero doppio di candidature.

51. Le candidature selezionate dalla Commissione sono sottoposte al senato accademico, che sceglie — a votazione segreta — e designa i consiglieri in relazione alle proposte della Commissione.

52. Il rettore emana il provvedimento di nomina del consiglio di amministrazione recependo le deliberazioni del senato accademico.

53. I componenti del consiglio esterni all'Ateneo non possono appartenere ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico.

54. Durante il periodo del loro mandato e nei due anni successivi alla conclusione dello stesso, i componenti del consiglio di amministrazione esterni all'Università non possono intrattenere con l'Università stessa alcun altro rapporto, neanche a titolo gratuito.

55. Il consiglio di amministrazione è convocato dal rettore di norma una volta al mese o su richiesta scritta, contenente l'indicazione degli argomenti da portare all'ordine del giorno, di almeno tre componenti, e comunque ogni volta che il rettore lo ritenga opportuno.

56. Il consiglio di amministrazione delibera con l'intervento di almeno quattro componenti e a maggioranza dei presenti.

57. Il rettore può invitare il pro-rettore vicario, il coordinatore del nucleo di valutazione a partecipare, con funzione consultiva, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale.

58. Il collegio dei revisori dei conti partecipa, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale, alle sedute del consiglio di amministrazione.

59. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore generale, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale.

60. In caso di assenza o impedimento temporaneo del rettore, il consiglio è presieduto dal pro-rettore vicario, che vi assume temporaneamente le prerogative del rettore.

61. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni, fatta eccezione per il rappresentante degli studenti, che dura in carica due anni. La posizione di consigliere di amministrazione è rinnovabile una sola volta.

62. Il consiglio di amministrazione è rinnovato entro trenta giorni dalla costituzione del senato accademico.

63. I componenti che non intervengano a due sedute consecutive senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal rettore.

Art. 13.
Rettore

1. Il rettore è il rappresentante istituzionale e legale dell'Università.

2. Ha funzioni di indirizzo, iniziativa, coordinamento delle attività scientifiche e didattiche.

3. Assicura il coordinamento e l'unitarietà degli indirizzi espressi dal senato accademico, dal consiglio di amministrazione, dall'assemblea della comunità universitaria e dagli altri organi di Ateneo, ed è responsabile della loro attuazione.

4. È responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi costituzionali di diritto allo studio e di libertà della ricerca.

5. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti degli organi di governo e dell'Ateneo, nonché delle sue strutture didattiche, di ricerca e amministrative.

6. Propone il documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all'art. 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico.

7. Propone il bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale e triennale, e il bilancio unico d'Ateneo d'esercizio.

8. Propone le relazioni sullo stato e la programmazione dell'Ateneo in accompagnamento al bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale e triennale, e al bilancio unico d'Ateneo d'esercizio, nonché ogni relazione richiesta dalle Istituzioni centrali e regionali e comunque quelle previste dalle norme.

9. Propone il piano strategico triennale.

10. Propone il direttore generale.

11. Esercita la potestà di iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le modalità stabilite dalla legge, nei confronti del personale docente e degli studenti.

Avvia il procedimento disciplinare, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmettendo gli atti al collegio di disciplina e formulando motivata proposta.

Esercita la competenza in relazione ai provvedimenti disciplinari non superiori alla censura, sentito il parere del collegio di disciplina.

Per quanto riguarda il personale tecnico-amministrativo, agisce d'intesa con il direttore generale in materia di violazione del codice etico e del codice di comportamento.

12. Ha la massima autonomia e responsabilità nel raggiungimento degli obiettivi programmatici approvati dagli organi di governo dell'Ateneo; dà direttive al direttore generale per l'attuazione delle linee di sviluppo organizzativo dell'Ateneo; propone l'istituzione di strutture di staff, gruppi di coordinamento, gruppi di lavoro a seconda delle necessità; sviluppa la capacità progettuale dell'Ateneo anche proponendo al consiglio di amministrazione (nel rispetto dei regolamenti e fatte salve le attribuzioni delle strutture dotate di autonomia sulla materia) l'allocazione di eventuali risorse non derivanti dal Fondo di finanziamento ordinario.

13. Presiede l'assemblea della comunità universitaria, il senato accademico, il consiglio di amministrazione.

14. Emana lo statuto dell'Università, i regolamenti, nonché le loro modificazioni ed integrazioni.

15. Il rettore (o un suo delegato) rappresenta l'Ateneo negli organismi nei quali sia prevista la presenza dell'Università, in quelli consortili, federativi e in altra forma societaria a livello locale, regionale, nazionale, internazionale. Propone al consiglio di amministrazione i rappresentanti dell'Università negli enti esterni, quando previsto dalla normativa o da accordi sottoscritti dall'Ateneo.

16. Cura, direttamente o tramite un suo delegato, le relazioni internazionali dell'Ateneo.

17. Convoca, previa determinazione dell'ordine del giorno, l'assemblea della comunità accademica, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, la consulta dei portatori di interesse, e cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni.

18. Ai fini delle attività di ricerca, didattiche, formative, culturali e di terza missione garantisce l'autonomia alle strutture, ai professori e ai ricercatori, agli assegnisti di ricerca, ai dottorandi e alle altre figure previste dalle norme, in base ai principi della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per il loro reclutamento, assicurando la coerenza delle loro azioni con le finalità istituzionali dell'Università.

19. Garantisce la corretta applicazione delle deliberazioni degli organi e delle norme relative agli ordinamenti didattici, allo statuto e ai regolamenti.

20. Presenta, almeno una volta all'anno, alla consulta dei portatori di interesse una relazione sullo stato dell'Ateneo e sull'utilizzazione delle risorse.

21. Presenta annualmente al senato accademico, al consiglio di amministrazione, al nucleo di valutazione, al Ministero una relazione sulla propria attività generale e sullo stato dell'Ateneo ai sensi della legge n. 1/2009.

22. Presenta relazioni su specifici argomenti ogni volta che sia richiesto da almeno quattro componenti del senato accademico e/o due componenti del consiglio di amministrazione, nonché su richiesta dei Presidenti o di singoli componenti del collegio dei revisori dei conti e del nucleo di valutazione, secondo le modalità stabilite nel presente statuto e nel regolamento generale d'Ateneo.

Sulle relazioni del rettore gli organi esercitano la propria facoltà di monitoraggio e valutazione.

23. Conferisce i titoli di studio conseguiti dagli studenti dell'Ateneo.

24. Stipula convenzioni e contratti, salvo eventuali deleghe attribuite ai responsabili delle singole strutture dell'Ateneo, nell'ambito di quanto stabilito dal presente statuto, dai regolamenti generali dell'Ateneo e della singola struttura.

25. Presiede e integra la delegazione di parte datoriale in sede di contrattazione integrativa di Ateneo.

26. Ha potere di annullamento, per ragioni di legittimità o procedurali, degli atti degli organi non di governo e delle strutture dell'Università. La decisione è presa sentito il parere degli organi o delle Strutture interessate e avuta l'approvazione, per quanto di competenza, da parte del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

27. Nomina e rimuove, sentito il parere del senato accademico e del consiglio di amministrazione, i direttori dei centri di ricerca, di ricerca e servizi.

I direttori sono scelti secondo criteri di competenza nelle attività delle strutture.

28. Adotta, in caso di necessità e/o urgenza, i provvedimenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione (ed eventualmente anche di altri organi e strutture), riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.

29. Nomina, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione, i revisori dei conti secondo le modalità stabilite dalla legge.

30. Acquisito il parere del consiglio di amministrazione, propone al senato accademico la nomina del nucleo di valutazione dell'Ateneo, secondo le modalità stabilite dalla legge.

31. La funzione di rettore è incompatibile con qualunque altra carica nelle strutture didattico-scientifiche o di valutazione dell'Ateneo, salvo deroghe approvate da parte del senato accademico e del consiglio di amministrazione per casi eccezionali e comunque temporanei.

32. Il rettore nomina un pro-rettore vicario, scegliendolo fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno.

Il pro-rettore vicario sostituisce il rettore nei casi di impedimento o assenza, avendo la potestà di sottoscrizione degli atti.

33. Su proposta del rettore, compatibilmente con la disponibilità di bilancio e in accordo con le normative vigenti, al pro-rettore vicario può essere erogata un'indennità di carica determinata dal consiglio di amministrazione e comunque non superiore al 20% di quella del rettore.

34. Il rettore può nominare pro-rettori, delegati e consiglieri per specifiche funzioni.

Può costituire uno staff di supporto tecnico-scientifico in relazione a specifiche competenze.

Può nominare un coordinatore dello staff.

35. Ha diritto a un compenso aggiuntivo la cui base è stabilita dal consiglio di amministrazione, in accordo con le normative vigenti e in relazione alle disponibilità di bilancio.

36. Esercita ogni altra attribuzione e funzione che gli sia demandata dalla legge, dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti, nonché ogni altra attribuzione che non sia espressamente riservata ad altri organi.

Art. 14.
Elezione del rettore

1. Entro centottanta giorni dalla scadenza del mandato del rettore in carica, il decano indice le elezioni del nuovo rettore.

Il rettore è eletto fra i professori di prima fascia a tempo pieno in servizio presso l'Università per stranieri di Siena e le Università italiane.

Dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.

Nel caso in cui riceva la sfiducia ai sensi dell'art. 11 del presente statuto, il rettore decade e il decano indice nuove elezioni.

Il nuovo rettore rimane in carica per la intera durata del mandato prevista dalla legge.

Hanno elettorato attivo le seguenti categorie di appartenenti alla comunità universitaria:

a) i professori di prima e seconda fascia;

b) i ricercatori a tempo indeterminato e determinato;

c) il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, inclusi i docenti di lingua italiana e i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato;

d) gli assegnisti di ricerca;

e) i dottorandi di ricerca;

f) gli studenti iscritti ai corsi di laurea e alla scuola di specializzazione.

I voti espressi dalla categoria *c)* hanno peso ponderato, che corrisponde complessivamente al 70% della somma dei voti esprimibili da professori e ricercatori.

I voti espressi dalle categorie *d)* ed *e)* hanno peso ponderato corrispondente complessivamente a un decimo di ciascuna categoria e comunque entro il limite del 7% dei voti esprimibili dalle categorie *a)*, *b)*, *c)*.

I voti espressi dalla categoria *f)* hanno peso ponderato e corrispondono al 5% dei voti esprimibili dalle categorie precedenti.

2. I candidati a rettore devono presentare le proprie candidature all'assemblea della comunità universitaria, appositamente convocata dal decano, almeno venti giorni prima dello svolgimento delle elezioni.

3. I candidati devono presentare all'assemblea, in modo ufficiale e vincolante, il nome del pro-rettore vicario e il programma strategico di mandato.

Il programma deve specificare analiticamente gli obiettivi e i risultati che si intendono raggiungere, con una definizione più accuratamente particolareggiata per i primi due anni di mandato.

Sulla realizzazione del programma e degli obiettivi in esso previsti si applicherà la valutazione del senato accademico ai fini della mozione di sfiducia prevista dalla legge n. 240/2010.

4. Le votazioni delle prime due tornate per l'elezione del rettore sono valide se votano i due terzi degli aventi diritto al voto. La terza votazione è valida se vota almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto. In caso contrario le votazioni sono nulle.

Il calcolo del *quorum* avviene sul numero di voti e non su quello dei votanti, e cioè sui voti al netto del peso ponderato.

5. Nelle prime tre votazioni, da svolgersi nell'arco di tre giorni, il rettore è eletto a maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

Se nessun candidato risulta eletto, si procede al ballottaggio fra i due che nella votazione della terza tornata hanno riportato il maggior numero dei voti.

La convocazione elettorale per la quarta e ultima votazione è indetta dal decano entro tre giorni lavorativi dalla precedente.

Al ballottaggio, risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero dei voti espressi.

6. Il decano è Presidente del seggio elettorale e procede alla proclamazione dell'eletto, previa verifica della regolarità degli atti.

7. Il rettore, nominato secondo quanto prescritto dalla normativa, entra in carica all'inizio dell'anno accademico.

Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente rettore, il rettore assume la carica all'atto della nomina e vi rimane per i successivi sei anni.

Art. 15.
Assemblea della comunità universitaria

1. L'assemblea della comunità universitaria è composta da tutto il personale strutturato e da quello con rapporto contrattuale di durata almeno annuale e dagli studenti.

2. L'assemblea discute su argomenti di rilevanza generale per la vita dell'Ateneo e formula indicazioni circa le modifiche dello statuto. Di tali indicazioni il senato accademico tiene motivatamente conto. L'assemblea della comunità universitaria discute e propone in merito alle attività dell'Università in base a una relazione del rettore.

3. L'assemblea della comunità universitaria è convocata di norma almeno una volta ogni anno accademico dal rettore, che la presiede.

4. L'assemblea è convocata, inoltre, per la presentazione delle candidature per l'elezione del rettore. A tal fine l'assemblea è convocata e presieduta dal decano dei professori di prima fascia.

5. L'assemblea è convocata dal rettore entro trenta giorni dalla richiesta — contenente l'argomento o gli argomenti da trattare — sottoscritta da almeno un terzo del personale docente e ricercatore o da almeno un terzo del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.

6. La convocazione, recante l'ordine del giorno, è effettuata, anche solo in forma telematica, con almeno venti giorni di anticipo.

7. Il direttore generale ha le funzioni di segretario verbalizzante dell'assemblea.

Art. 16.
Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione dell'Università per stranieri di Siena svolge le funzioni di valutazione interna preliminare, *in itinere* e *ex post*, previste dalla normativa secondo criteri e modalità predeterminati dal medesimo, in conformità con i parametri utilizzati dagli organi di valutazione esterna all'Ateneo.

2. Opera in piena autonomia rispetto agli organi di governo dell'Ateneo, ai quali riferisce periodicamente i risultati dell'attività di valutazione compiuta garantendo la massima trasparenza e diffusione all'interno e all'esterno dell'Università.

3. In particolare, verifica, anche analizzando i costi e i rendimenti:

la fattibilità, la sostenibilità e la realizzazione degli obiettivi e dei programmi;

la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui alla legge n. 240/2010;

l'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e dai loro afferenti, nonché da tutte le altre strutture deputate alla ricerca;

la congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1 della legge n. 240/2010;

l'efficacia e l'efficienza della gestione delle risorse; i risultati conseguiti dalle strutture responsabili di ricerca e formazione, nonché dai singoli afferenti; l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza delle attività dell'Università.

4. Determina i criteri e i parametri per la sua attività di valutazione delle attività di ricerca, didattiche e amministrative tenuto conto della specificità delle strutture.

A tal fine sono attribuite al nucleo, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'Università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance individuale e organizzativa.

5. Opera in relazione con tutti gli organi dell'Ateneo per i processi di monitoraggio, rilevazione, valutazione delle attività di ricerca, didattiche, formative e culturali, e su quelle delle strutture organizzative ad esse finalizzate, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

6. Verifica l'andamento della performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento.

7. Esprime parere vincolante sull'adozione del sistema di misurazione e valutazione della performance.

8. Svolge la funzione di misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice.

9. Valida la relazione annuale sulla performance approvata dal consiglio di amministrazione.

10. Verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel piano triennale di prevenzione della corruzione, e della trasparenza e quelli indicati nel piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza degli indicatori.

11. Verifica, anche ai fini della validazione della relazione annuale sulla performance, che i piani triennali di prevenzione della corruzione, e della trasparenza siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performances si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

12. Il nucleo, nell'espletamento delle proprie attività, acquisisce anche le indicazioni prodotte dal senato accademico e dall'assemblea degli studenti.

13. Effettua la valutazione della completezza e della correttezza della comunicazione pubblica, nonché dei servizi e delle strutture per gli studenti.

14. Il nucleo di valutazione è formato da cinque componenti, di cui tre esterni all'Ateneo.

I componenti interni all'Ateneo — uno studente e un professore di ruolo a tempo pieno — non possono ricoprire nessun altro incarico accademico.

I componenti esterni rispondono a un avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse rivolto a soggetti di elevata qualificazione professionale.

I componenti sono nominati dal senato accademico.

Il nucleo dura in carica tre anni ed è rinnovabile, sia per intero, sia parzialmente. Il rappresentante degli studenti dura in carica due anni ed è rinnovabile una sola volta.

15. La rosa dei candidati che rispondono all'avviso è sottoposta, dopo un vaglio dei requisiti richiesti da parte del senato accademico, che può determinare anche l'esclusione dalla rosa di una o più domande, al presidente della giunta della Regione Toscana, che indica un componente.

16. I componenti del nucleo di valutazione devono avere come requisito il possesso di un'alta qualificazione ed esperienza nel campo oggetto della missione dell'Ateneo, nei processi strategici di programmazione delle attività di ricerca e formative, nel rapporto fra Istituzioni universitarie e altri soggetti sociali, e nelle pratiche della valutazione dei processi di ricerca, culturali e formativi anche in ambito non accademico, da comprovare mediante presentazione di curricoli, nei modi previsti dal regolamento generale di Ateneo. I curricoli sono pubblicati sul sito di Ateneo almeno dieci giorni prima della data della riunione del senato convocata per la nomina del nucleo.

17. Il coordinatore del nucleo di valutazione è designato dal rettore ed appartiene alla componente del nucleo esterna all'Ateneo.

Gli altri componenti sono nominati dal senato accademico nella sua prima seduta fra una rosa proposta dal rettore pari a un numero aumentato almeno del 50% di candidature. Per la costituzione della rosa, il rettore può emanare apposito avviso.

Le modalità di elezione dei componenti del nucleo da parte del senato sono determinate dal regolamento generale di Ateneo.

18. Il nucleo di valutazione è istituito con decreto rettorale.

19. In caso di assenza o impedimento temporaneo del coordinatore, il nucleo è coordinato da un componente eletto dai componenti del nucleo.

20. Durante il periodo del loro mandato e per un anno successivo alla conclusione dello stesso, i componenti esterni del nucleo non possono intrattenere con l'Università alcun altro rapporto, neanche a titolo gratuito.

21. I componenti esterni del nucleo hanno diritto a un compenso, stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio dei revisori dei conti.

22. Il nucleo ha accesso ai documenti amministrativi nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici amministrativi e a tutte le strutture didattiche, di ricerca e di servizio, eventualmente anche convocandone il personale afferente. Il personale delle strutture dell'Ateneo deve rispondere al nucleo di valutazione fornendo gli atti e/o le informazioni richieste, e comunque tutti i dati necessari al nucleo per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

23. L'Ateneo garantisce al nucleo le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni, compatibilmente con le risorse disponibili.

24. Su invito del rettore o su richiesta del coordinatore del nucleo, il coordinatore stesso può partecipare, con funzione consultiva e senza influenza sul numero legale, alle sedute del senato accademico, del consiglio di amministrazione e della consulta dei portatori di interesse, nonché a tutte le sedute degli organi delle strutture dell'Ateneo, con le stesse modalità.

Art. 17.
Collegio dei revisori dei conti

1. Presso l'Università è costituito il collegio dei revisori dei conti.

2. Il collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, economica e patrimoniale della gestione, e attesta la corrispondenza del bilancio unico d'Ateneo d'esercizio alle risultanze della stessa. Redige apposita relazione che accompagna, con valore vincolante, la proposta di deliberazione del bilancio unico d'Ateneo d'esercizio. Esprime parere vincolante sul bilancio preventivo.

3. Certifica il fondo da destinare al trattamento accessorio per il personale tecnico-amministrativo.

4. Il collegio adempie ai doveri e esercita i poteri previsti dalla normativa vigente e dai principi contabili.

5. I pareri del collegio dei revisori dei conti sono portati dal rettore alla discussione del consiglio di amministrazione.

6. Il collegio è composto da tre componenti effettivi e due supplenti.

7. Uno fra i componenti effettivi, con funzioni di presidente, è scelto dal rettore tra i magistrati amministrativi e contabili o gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente sono designati dal Ministero dell'università e della ricerca.

8. Il collegio è nominato con decreto rettorale, dura in carica quattro anni solari ed è rinnovabile una sola volta. Al termine di due eventuali mandati, i componenti non sono immediatamente rinominabili.

9. Gli appartenenti al personale dipendente dell'Università per stranieri di Siena non possono far parte del collegio dei revisori dei conti.

10. Almeno due componenti effettivi il collegio devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

11. Il collegio dei revisori dei conti partecipa, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale, alle sedute del consiglio di amministrazione.

12. L'Ateneo garantisce ai componenti del collegio l'accessibilità a tutti i dati e le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni.

13. Nel caso in cui riscontri irregolarità nella gestione dell'Ateneo, il collegio ne riferisce immediatamente al rettore e al consiglio di amministrazione.

14. Al collegio viene erogato un compenso deliberato dal consiglio di amministrazione.

Art. 18.
Presidio di qualità

1. Il Presidio di qualità cura lo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di assicurazione della qualità, sulla base degli indirizzi formulati dagli organi di governo.

Esso assicura una funzione di raccordo con le altre strutture responsabili della qualità, mediante un efficace sistema di comunicazione con gli organi di governo, il nucleo di valutazione, la Commissione paritetica docenti-studenti, i Dipartimenti ed i corsi di studio.

2. In particolare il Presidio di qualità:

organizza e verifica la compilazione delle schede SUA-CdS, SUA-RD, delle schede di monitoraggio annuale e di riesame ciclico per ogni corso di studio;

coordina e supporta le procedure di assicurazione della qualità a livello di Ateneo (CdS e Dipartimenti);

assicura lo scambio di informazioni con il nucleo di valutazione e l'ANVUR;

raccoglie i dati per il monitoraggio degli indicatori di qualità, sia qualitativi che quantitativi, e ne cura la diffusione;

attiva ogni iniziativa utile a promuovere la qualità all'interno dell'Ateneo;

monitora la realizzazione dei provvedimenti intrapresi in seguito alle raccomandazioni e/o condizioni formulate dalle CEV in occasione delle visite esterne;

organizza e coordina le attività di monitoraggio e la raccolta dati preliminare alla valutazione formale;

monitora le azioni intraprese a correzione dei problemi emersi dai rapporti di riesame dei corsi di studio, dalle relazioni della Commissione paritetica docenti-studenti o da altre fonti.

3. Il Presidio è composto da:

il delegato alla qualità, che lo presiede (in assenza, il Presidente è eletto fra un docente del presidio);

il delegato alla didattica;

il delegato alla ricerca;

un docente designato dal senato accademico;

due componenti del personale tecnico-amministrativo designati uno dal senato accademico su proposta del rettore e uno dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale.

4. Il Presidio è nominato con decreto del rettore e ha durata triennale.

Capitolo 3
GLI ORGANI DI ATENEO

Art. 19.
Consulta dei portatori di interesse

1. Presso l'Università per stranieri di Siena è costituita, con decreto rettorale, la consulta dei portatori di interesse.

2. La consulta dei portatori di interesse rappresenta un permanente collegamento dell'Ateneo con il contesto istituzionale, sociale e economico di riferimento, svolgendo funzioni di raccordo con la programmazione dello sviluppo socioculturale e produttivo del territorio, nonché con la programmazione a livello nazionale dei processi di internazionalizzazione del Paese.

3. Svolge la funzione di rappresentanza degli enti di riferimento e sostiene presso di questi le attività dell'Università.

4. Svolge funzioni consultive e di verifica della pertinenza dell'azione dell'Università nei confronti delle esigenze del territorio locale sul quale insiste l'Ateneo, così come della missione istituzionale nazionale dell'Ateneo (nelle forme sancite dalla legge e dallo statuto), anche in vista dell'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.

5. Fornisce pareri e proposte per valorizzare la presenza dell'Ateneo nel territorio e in tutti i contesti nazionali e internazionali dove sia presente il sistema lingua-cultura-economia-società italiano.

6. Contribuisce alla programmazione e alla realizzazione delle attività scientifiche, didattiche e di trasferimento di conoscenze e di competenze dell'Università attraverso iniziative di sostegno logistico e finanziario.

7. Alla consulta dei portatori di interesse possono partecipare:

il rettore, che la presiede;

il direttore generale;

il/i direttore/i del/dei Dipartimenti e della scuola, o loro delegati;

il sindaco di Siena o un suo delegato;

il Presidente della Provincia di Siena o suo delegato;

un rappresentante della giunta regionale Toscana;

un rappresentante dell'Università degli Studi di Siena;

un rappresentante del Ministero dell'università;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

un rappresentante del Ministero degli interni;

rappresentanti delle istituzioni culturali straniere in Toscana (max. 2);

un rappresentante dell'Azienda regionale per il diritto allo studio;

un rappresentante degli studenti dell'Università per stranieri di Siena;

un rappresentante delle organizzazioni sindacali;

un rappresentante del sistema scolastico e formativo a livello provinciale o regionale;

un rappresentante dell'associazione degli industriali della Provincia di Siena;

un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato di siena;

un rappresentante dell'associazione *ex* alunni dell'Ateneo;

tre rappresentanti dell'associazionismo locale;

un rappresentante della Fondazione Monte dei Paschi di Siena;

un rappresentante del sistema bancario locale, scelto fra gli istituti di maggiore rilievo nel territorio;

un rappresentante del magistrato delle contrade;

un rappresentante del consiglio provinciale dei migranti;

rappresentanti delle Istituzioni culturali senesi (max. *tre)*;

rappresentanti delle Aziende dei servizi pubblici senesi (max. *due)*;

un rappresentante delle strutture di coordinamento fra le associazioni di migranti o operanti nel settore delle migrazioni della provincia di Siena;

rappresentanti di altre istituzioni locali, nazionali o straniere che operino nel campo di intervento dell'Ateneo.

8. Fanno parte della consulta dei portatori di interesse i rappresentanti di altri enti e Istituzioni pubblici o privati che abbiano sostenuto l'Ateneo con un contributo pari ad almeno l'1% del FFO.

9. Il rettore può invitare alle sedute della consulta dei portatori di interesse il coordinatore del nucleo di valutazione, con funzione consultiva, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale. Il coordinatore del nucleo di valutazione può richiedere la partecipazione alle sedute della consulta dei portatori di interesse alle stesse precedenti condizioni.

10. La consulta dei portatori di interesse svolge le funzioni previste dalla legge per i comitati di indirizzo dei corsi di studio. A tal fine può costituire gruppi di lavoro, in modo da favorire il dialogo fra la domanda proveniente dal mondo della produzione e l'offerta formativa dell'Ateneo.

11. La consulta dei portatori di interesse è convocata dal rettore almeno una volta all'anno.

12. La consulta dei portatori di interesse dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rinnovabili una sola volta consecutivamente. Gli enti esterni di provenienza dei rispettivi rappresentanti nella Consulta possono cambiare, a loro insindacabile giudizio, i rappresentanti stessi mediante apposita comunicazione al rettore.

Art. 20.
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. L'Università istituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, il benessere di chi lavora e studia, e contro le discriminazioni (CUG).

La composizione e l'attività del comitato sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

2. Il CUG promuove le pari opportunità per tutti i componenti della comunità universitaria, prevenendo e contrastando ogni forma di discriminazione.

Il comitato promuove in particolare la parità effettiva di diritti e di opportunità fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro e di studio, nelle progressioni di carriera, nella retribuzione, e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle.

Predispone piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parità.

Promuove la diffusione della cultura delle pari opportunità, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attività a carattere scientifico, formativo e culturale, anche tese al monitoraggio della materia entro e fuori l'Ateneo.

3. Attua azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica.

4. Promuove l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

5. Ha, nell'ambito di competenza, compiti propositivi, consultivi e di monitoraggio.

6. Si impegna nel promuovere l'applicazione e l'attuazione delle direttive dell'Unione europea sulla materia.

7. Stabilisce rapporti di collaborazione con gli altri organismi di parità a livello nazionale e internazionale.

8. È composto in modo variabile da appartenenti ai ruoli del personale docente e tecnico-amministrativo.

9. È formato per il 50%, ai sensi della relativa normativa, per nomina sindacale fra il personale interno all'Ateneo.

Per la restante componente, il rettore nomina un proprio delegato o consigliere alla materia, che fa parte di diritto del CUG. La restante parte è eletta fra le diverse categorie di personale docente e ricercatore secondo modalità stabilite nel regolamento generale di Ateneo.

10. A tale composizione e a seguito di procedura elettorale stabilita dal regolamento generale di Ateneo si aggiunge una rappresentanza studentesca pari al 15% almeno dei componenti il comitato. I rappresentanti degli studenti partecipano alle riunioni del CUG con pieni diritti, fatta eccezione per le deliberazioni direttamente inerenti il rapporto di lavoro e la sua organizzazione anche in funzione del relativo benessere.

11. Il Presidente viene eletto nella prima seduta plenaria successiva al decreto rettorale di nomina dei componenti il comitato stesso, convocata dal rettore e presieduta dal rettore o suo delegato.

Il Presidente del comitato convoca le sedute plenarie, ne coordina i lavori, ne assume la rappresentanza.

12. Il Presidente segnala al rettore eventuali casi di discriminazione e di molestia sessuale per l'avvio dell'azione disciplinare presso il collegio di disciplina.

Il rettore ha l'obbligo di portare il caso al collegio di disciplina.

13. L'Ateneo sostiene l'attività del CUG dotandolo delle opportune strutture e risorse, compatibilmente con le risorse disponibili.

14. Il CUG rimane in carica quattro anni, salvo che per la rappresentanza studentesca, che rimane in carica due anni. I componenti del CUG possono essere rinnovati consecutivamente una sola volta.

15. Il CUG può dotarsi di un proprio regolamento, approvato dal senato accademico.

Art. 21.
Collegio di disciplina

1. L'Università istituisce un collegio di disciplina, che svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti dei professori, ricercatori e studenti, ed esprime in merito parere conclusivo.

2. Il collegio è costituito da nove componenti effettivi e da tre supplenti in un ragionevole equilibrio di genere, tutti in regime di tempo pieno, ripartiti in numero eguale tra professori di prima fascia, professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato (in assenza, questi ultimi potranno essere sostituiti da ricercatori a tempo determinato di tipo A e B, purché con ancora due anni di contratto da svolgere). Di essi, un professore di prima fascia, due professori di seconda fascia e due ricercatori a tempo indeterminato sono designati dal senato accademico tra il personale in servizio presso altri Atenei, ove possibile, e sono nominati con decreto rettorale. I rimanenti componenti effettivi e i supplenti sono eletti e nominati con decreto rettorale; l'elettorato attivo è attribuito, secondo il principio della rappresentanza tra pari, ai professori di prima fascia, professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università, e l'elettorato passivo è attribuito, tra i medesimi docenti, a quelli che siano a tempo pieno.

Il collegio sceglie il proprio Presidente, preferibilmente tra i componenti esterni.

3. I componenti del collegio restano in carica per quattro anni consecutivi con mandato rinnovabile per una sola volta.

4. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore, che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

5. Il collegio di disciplina si esprime entro trenta giorni dalla proposta, con parere vincolante, udito il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistiti da un difensore di fiducia. Il parere del collegio, formulato sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare, è trasmesso al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio, nella composizione limitata alla fascia corrispondente rispetto a quella del docente sottoposto ad azione disciplinare.

6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, provvede ad infliggere la sanzione o a disporre l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.

7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui ne sia impedito il regolare funzionamento per il contestuale svolgimento delle necessarie operazioni di formazione dei predetti organi. Il termine è, altresì, sospeso, per non più di due volte e per un periodo non eccedente sessanta giorni per ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

8. Sulle violazioni del codice etico che non ricadono sotto la responsabilità del collegio di disciplina, decide, su proposta del rettore, il senato accademico.

9. Nei casi di ipotesi di violazione del codice etico da parte del rettore, il potere di iniziativa spetta al decano.

Capitolo 4
FORME DI RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI

Art. 22.
Principi generali

1. L'Ateneo assicura una rappresentanza degli studenti ogni volta che sia richiesto dalla legge negli organi di governo/organi e comunque in tutti gli organismi che trattano materie pertinenti la condizione studentesca e/o coinvolgono gli studenti, e comunque in quelle previste dall'art. 2, comma 1, lettera *f)* - senato accademico, *i)* - consiglio di amministrazione e *q)* - nucleo di valutazione della legge n. 240/2010, nonché dall'art. 2, comma 2, lettere *f)* - Dipartimenti e *g)* - Commissione paritetica della legge n. 240/2010, in misura non inferiore al 15%, arrotondata all'unità superiore. La durata dei mandati delle rappresentanze studentesche è biennale e rinnovabile una sola volta.

Possono far parte della rappresentanza studentesca solo coloro che sono iscritti all'Università per stranieri di Siena.

La rappresentanza degli studenti deve vedere garantita la parità di genere.

Ciascuno studente non può essere eletto rappresentante in più di un organo.

L'elezione del rappresentante è ritenuta valida se alle elezioni ha partecipato, degli studenti aventi diritto, la percentuale nella misura stabilita dalla normativa.

Qualora la partecipazione al voto sia inferiore a tale percentuale, è proporzionalmente ridotto il numero dei rappresentanti eletti, con arrotondamento all'unità superiore e con un minimo comunque di uno (a norma della legge n. 766/1973).

2. A garanzia della consapevole partecipazione degli studenti alla vita dell'Ateneo, e come misure di tutela della rappresentanza studentesca, è riconosciuta agli studenti stessi, nel rispetto della vigente normativa, in accordo con l'art. 2, comma 2, lettera *i)* della legge n. 240/2010, la possibilità di accesso agli atti necessari per l'esplicazione dei compiti ad essi attribuiti.

3. In ciascun Dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui all'art. 2, comma 2, lettera *g)* della legge n. 240/2010, è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio delle materie riguardanti la condizione degli studenti iscritti all'Ateneo, in accordo alle leggi vigenti.

4. L'Ateneo sostiene le associazioni degli studenti apolitiche e aconfessionali, purché favoriscano il dialogo fra studenti per la migliore partecipazione alla vita universitaria e per la crescita della condizione personale, sociale, civile, culturale ed economica degli studenti dell'Università. A tal fine l'Ateneo mette a disposizione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, fondi per assicurare la partecipazione degli studenti alla vita dell'Università.

5. L'Università si dota, se ne è priva e comunque all'entrata in vigore del presente statuto, di una Carta dei diritti e dei doveri degli studenti, redatta nell'ambito dell'assemblea degli studenti e approvata dal senato accademico. L'assemblea può sottoporre a revisione la Carta eventualmente esistente.

La Carta stabilisce i modi di convocazione, di autoconvocazione e di svolgimento delle assemblee studentesche, il numero dei presenti necessario per la loro validità, il diritto di tutti gli studenti a parteciparvi, le garanzie per le minoranze, la pubblicità degli atti, incluse le eventuali posizioni dissenzienti, i sistemi di votazione e quanto altro è richiesto per assicurare la natura democratica del dibattito e delle decisioni.

Il senato accademico accerta l'osservanza delle norme di cui al presente comma.

Art. 23.
Assemblea degli studenti

1. È istituita l'assemblea degli studenti dell'Università per stranieri di Siena.

2. L'assemblea svolge funzioni consultive, propositive, di verifica e di valutazione sulle materie riguardanti la condizione degli studenti iscritti all'Ateneo; a tal fine può istituire proprie articolazioni interne. L'Università provvede ai mezzi e alle strutture idonee all'espletamento dei compiti dell'assemblea.

3. L'assemblea, appositamente convocata, redige e approva il proprio regolamento interno e lo sottopone agli organi per quanto di competenza. Il regolamento è aderente ai principi segnati dalla Carta dei diritti e dei doveri degli studenti.

4. L'assemblea e le sue articolazioni sono convocate da uno o più rappresentanti degli studenti eletti negli organi, oppure autoconvocate nelle forme e nei modi previsti dal regolamento interno, previa comunicazione da presentare al rettore almeno sette giorni prima della data prevista dell'assemblea. A seguito di tale comunicazione l'Ateneo assegna un luogo idoneo per lo svolgimento dell'assemblea.

5. L'assemblea si può riunire con eventuale sospensione delle attività didattiche, dietro apposita comunicazione da presentare al rettore almeno sette giorni prima della data prevista, non più di una volta ogni due mesi.

6. Redige un verbale, che viene trasmesso agli organi competenti.

7. Propone al consiglio di amministrazione le regole generali per la programmazione delle attività autogestite degli studenti e per la ripartizione e l'impiego dei fondi assegnati di cui all'art. 12 comma 26 del presente statuto.

8. Può esprimere pareri sulle variazioni degli importi di tasse e contributi, delle regole di cui sopra e su ogni altra materia riguardante gli studenti nei loro rapporti con l'Ateneo. Gli organi competenti deliberano in difformità dal parere con il solo voto qualificato dei due terzi dei componenti.

9. Può elaborare, alla fine di ogni anno accademico, una relazione sui servizi agli studenti, trasmessa o presentata dai rappresentanti al rettore e al direttore generale, al nucleo di valutazione, al senato accademico, al consiglio di amministrazione.

10. Svolge qualsiasi altra funzione per la sua attività di sostegno alla crescita della condizione personale, sociale, civile, culturale degli studenti dell'Università.

11. È istituito il consiglio studentesco, articolazione dell'assemblea, che esercita funzioni di coordinamento delle rappresentanze studentesche e funzioni di carattere propositivo e consultivo primariamente nei confronti dell'assemblea stessa.

Il consiglio elegge un proprio rappresentante nel collegio di disciplina per le questioni riguardanti gli studenti.

12. Il consiglio è composto dai rappresentanti degli studenti eletti negli organi e nelle Strutture dell'Ateneo in cui è prevista la loro rappresentanza, e dagli studenti eventualmente incaricati dall'assemblea secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'assemblea.

13. Il consiglio, appositamente riunito, esprime parere sulle modifiche ai regolamenti dell'Ateneo riguardanti le modalità di elezione e votazione delle rappresentanze studentesche.

14. Esercita ogni altra attribuzione e funzione che gli sia demandata dall'assemblea, e riconosciuta dalla legge.

TITOLO 3
LE FORME DELL'ORGANIZZAZIONE

Capitolo 1
STRUTTURE DI RICERCA, FORMAZIONE, SERVIZIO

Art. 24.
Strutture di ricerca, di formazione, di servizio

1. L'Ateneo si dota delle tipologie di strutture ritenute adeguate ad attuare e coordinare, secondo i più alti livelli di qualità, efficacia, efficienza e assicurazione della qualità, le funzioni di ricerca, di formazione, di produzione culturale, di terza missione, di trasferimento di competenze e conoscenze, e di gestione delle stesse attività.

2. L'Ateneo può istituire, pertanto, dipartimenti, scuole superiori, centri di ricerca, centri di ricerca e servizi, centri di servizi, strutture di missione, cui possono altresì aggiungersi strutture più flessibili e temporalmente limitate per il raggiungimento di specifici obiettivi anche a carattere interateneo.

3. Nuovi dipartimenti eventualmente istituiti rispondono ai principi del seguente art. 25.

Art. 25.
Dipartimento di studi umanistici

1. È istituito il Dipartimento di studi umanistici (qui di seguito Dipartimento).

2. Il Dipartimento ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa, e, nei limiti fissati dalla legge e dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, ha autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito del *budget* di struttura.

Il Dipartimento è articolato in due aree:

a) area della didattica;

b) area della ricerca.

3. L'area della didattica del Dipartimento ha il compito di organizzare e gestire, fornendo le necessarie risorse umane, logistiche e strumentali, i corsi di studio attivati o attivabili secondo la normativa: corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, *master* anche in prosecuzione dei corsi di laurea e di laurea magistrale, corsi professionalizzanti e altri percorsi formativi che utilizzino anche modalità tecnologiche avanzate e di formazione a distanza.

4. L'area della ricerca del Dipartimento comprende i vari indirizzi nei quali sono articolate le attività di ricerca messe in atto dai docenti e dai ricercatori in rapporto ai settori scientifico-disciplinari di appartenenza o in rapporto a altri tipi di articolazione eventualmente previsti dalla normativa. Il Dipartimento coordina e promuove le relative attività di ricerca.

5. Il Dipartimento ha un direttore, eletto dai suoi componenti fra i professori a tempo pieno di prima fascia.

6. L'area della didattica e quella della ricerca hanno ciascuna un proprio coordinatore, eletto dal consiglio del Dipartimento. Il coordinatore dell'area della didattica può essere un professore di prima o di seconda fascia. Il coordinatore dell'area della ricerca può essere un professore di prima o di seconda fascia o un ricercatore di tipo B.

7. Le modalità di elezione sono determinate dal regolamento generale di Ateneo.

8. Il Dipartimento ha un organo interno, denominato giunta, di cui fanno parte:

il direttore del Dipartimento;

il coordinatore della didattica;

il coordinatore della ricerca;

i coordinatori dei corsi di studio attivi.

Il direttore del Dipartimento può invitare a partecipare alle riunioni della giunta altri componenti del consiglio per la trattazione di specifiche materie, senza diritto di voto.

9. La giunta ha funzioni di coordinamento, istruttoria ed esecuzione delle deliberazioni consiliari, e coadiuva il direttore.

10. Il Dipartimento può istituire gruppi di studio, gruppi di lavoro, commissioni ecc. in risposta a specifiche esigenze e con il compito di coadiuvare l'attività degli organi del Dipartimento. L'istituzione è proposta dal direttore del Dipartimento.

11. L'area della didattica ha i compiti generali di coordinare, programmare, promuovere le attività dei corsi di studio; sostenere i processi di orientamento, di tutorato, di tirocinio, di inserimento nel mondo del lavoro anche avvalendosi delle apposite strutture gestionali dell'Ateneo.

12. In particolare, oltre ai compiti suesposti, sono di competenza del Dipartimento, in coerenza con gli obiettivi e le strategie generali dell'Ateneo e fermo restando quanto di pertinenza degli organi di governo dello stesso:

a) la proposta di programmazione annuale e pluriennale, in coerenza con la programmazione regionale, nazionale e comunitaria;

b) la formulazione, entro la data stabilita dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, della proposta di *budget* per l'esercizio successivo e del consuntivo dell'esercizio precedente;

c) la proposta di attivazione delle procedure di reclutamento dei professori e ricercatori e la proposta di chiamata dei vincitori, ai sensi della legge e del presente statuto;

d) la promozione di intese con le altre strutture dell'Ateneo e di altri Atenei per lo sviluppo di progetti di ricerca e di attività formative comuni;

e) la proposta di modifiche dello statuto, per quanto di pertinenza del Dipartimento, e del regolamento didattico di Ateneo.

13. Per quanto concerne il contributo dell'Università allo sviluppo sociale ed economico, in particolare il Dipartimento cura:

a) la promozione dell'innovazione educativa, culturale e tecnologica della società in campo linguistico e culturale, anche posta al servizio del sistema delle imprese, e anche attraverso collaborazioni con enti esterni all'Università;

b) la diffusione dei risultati della ricerca, delle conoscenze e delle informazioni, anche attraverso processi di trasferimento di conoscenze, competenze e tecnologie verso il sistema della produzione e dei servizi;

c) la promozione di autonome iniziative imprenditoriali da parte di studenti, giovani laureati, ricercatori in formazione, docenti (attività di *spin off* e *start up*).

14. L'area della didattica, in particolare, cura:

a) la programmazione, il coordinamento, l'organizzazione, la promozione e la verifica delle attività didattiche e formative, compresa la proposta di istituzione, attivazione e disattivazione di Corsi di studio;

b) il miglioramento continuo delle attività formative, basato sul concetto di sistema regionale dell'alta formazione e finalizzato alla risposta alle esigenze di sviluppo culturale del territorio regionale di appartenenza e di quello più generale di pertinenza dell'Ateneo;

c) la predisposizione delle parti di propria competenza del Manifesto annuale degli studi;

d) l'attribuzione dei compiti e degli incarichi didattici ai professori e ai ricercatori, sulla base dei regolamenti e della valutazione delle attività formative svolte, in relazione agli obiettivi prefissati;

e) l'approvazione dei percorsi formativi individuali degli studenti, la convalida dei titoli universitari e il riconoscimento degli studi compiuti altrove in Italia e all'estero, la promozione della mobilità di studenti e docenti secondo le modalità stabilite nel regolamento didattico di Ateneo e con l'obiettivo della massima valorizzazione delle esperienze di studio all'estero.

15. L'area della ricerca coordina, promuove, sostiene, organizza, verifica le attività di ricerca del personale in esse impegnato.

In particolare, oltre ai compiti suesposti, cura:

a) la programmazione, il coordinamento, l'organizzazione, la promozione e la verifica delle attività di ricerca in tutte le sue caratterizzazioni;

b) la creazione di un ambiente di ricerca e di formazione alla ricerca il più ricco possibile di opportunità, anche attraverso lo sviluppo di rapporti internazionali e la promozione della mobilità;

c) lo sviluppo e l'attuazione di forme di incentivazione del merito e della qualità, anche con riferimento alla valorizzazione delle modalità di ricerca di gruppo;

d) il coordinamento delle attività di terza missione promosse al suo interno.

16. Il Dipartimento, anche d'intesa con altre strutture dell'Ateneo, nell'ambito della propria autonomia ed entro la programmazione definita dagli organi di governo dell'Ateneo, può istituire iniziative didattiche quali corsi di *master* e di perfezionamento, attività di formazione continua, permanente e ricorrente, formazione a distanza, avvalendosi, in questi ultimi casi, delle apposite strutture dell'Ateneo.

17. Entro le scadenze stabilite dalla normativa e dai regolamenti di Ateneo, il Dipartimento approva la relazione annuale sulle attività di formazione e di ricerca dell'anno precedente, che comprende l'autovalutazione delle attività svolte, tenendo conto degli obiettivi prefissati dall'Ateneo e dagli organismi interni ed esterni preposti alla valutazione. La relazione è proposta dal direttore del Dipartimento al rettore per gli adempimenti richiesti dalla normativa.

18. Il Dipartimento è dotato di una struttura amministrativa che ne supporta l'organizzazione e le attività.

19. Sono organi del Dipartimento il direttore, il consiglio, la giunta.

20. Il direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il consiglio e la giunta e ne attua le deliberazioni. Esercita il coordinamento e la vigilanza su tutte le attività del Dipartimento.

21. Dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. Può designare un direttore vicario che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.

22. Il direttore viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno appartenenti al consiglio del Dipartimento.

In caso di non disponibilità dei professori di prima fascia può essere eletto direttore un professore di ruolo di seconda fascia a tempo pieno.

Il direttore è nominato con decreto del rettore.

23. L'elettorato attivo è costituito dai componenti il consiglio del Dipartimento.

Il regolamento del Dipartimento indica le modalità per lo svolgimento delle elezioni del direttore.

24. Il direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni, da tenersi al massimo nell'arco di tre giorni, seguite dall'eventuale ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

25. Su proposta del rettore, compatibilmente alle disponibilità di bilancio e nel rispetto della normativa vigente, al direttore può essere erogata una indennità di carica determinata dal consiglio di amministrazione, e comunque non superiore al 30% dell'indennità del rettore.

26. In caso di cessazione anticipata del direttore, il decano del Dipartimento indice le elezioni entro trenta giorni dalla avvenuta cessazione.

27. La carica di direttore è incompatibile con quella di rettore, Prorettore, direttore delle altre strutture di ricerca e didattiche dell'Ateneo, nonché di componente del consiglio di amministrazione e del nucleo di valutazione.

28. Sono tenuti ad afferire a un Dipartimento tutti i docenti e i ricercatori che appartengono a un settore scientifico-disciplinare/concorsuale.

29. Il consiglio è l'organo deliberativo, di indirizzo, programmazione e controllo delle attività del Dipartimento ed esercita tutte le funzioni dello stesso che non siano attribuite al direttore. Esprime, inoltre, i pareri richiesti in materia di ricerca e didattica.

30. Il consiglio è composto:

a) dal direttore;

b) dai professori di ruolo afferenti;

c) dai ricercatori afferenti;

d) da almeno un rappresentante degli studenti per ciascun corso di studio;

Per i restanti non si pongono vincoli di appartenenza a un determinato corso di studio. I rappresentanti degli studenti nel consiglio compongono la Commissione paritetica docenti-studenti di cui al successivo comma 32. Sono altresì componenti del consiglio degli studenti;

e) da un rappresentante dei collaboratori ed esperti linguistici senza diritto di voto, individuato dal CLASS;

f) da rappresentanti dei titolari di assegni e contratti di ricerca che per la loro attività operano entro il Dipartimento, in numero di uno ogni sette rappresentati e con rispetto della rappresentanza delle diverse aree di ricerca;

g) da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, in numero di uno ogni sette rappresentati e comunque non inferiore a uno;

h) da un rappresentante dei dottorandi di ricerca presente nel consiglio della scuola di dottorato, senza diritto di voto.

I titolari di contratti didattici possono essere invitati dal direttore alle sedute del consiglio sulle materie attinenti ai corsi di studio dell'area didattica, senza diritto di voto.

31. Il consiglio:

a) delibera con l'intervento di almeno la metà dei componenti ed a maggioranza dei votanti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;

b) il direttore è tenuto a convocare il consiglio in seguito ad espressa richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, inserendo all'ordine del giorno i punti richiesti.

32. L'area didattica del Dipartimento istituisce una Commissione paritetica docenti-studenti con funzioni consultive per quanto riguarda l'organizzazione dell'attività didattica e delle attività connesse. La Commissione è presieduta dal coordinatore dell'area della didattica ed è composta dai rappresentanti degli studenti nel consiglio del Dipartimento (uno per ciascun corso di studio attivo) e da un uguale numero di docenti designati dal consiglio stesso su proposta del direttore. La commissione svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, delle attività di orientamento, tutorato e *placement*, delle attività di servizio agli studenti da parte dei professori e ricercatori.

La Commissione esprime sulla materia i pareri obbligatori previsti dalla normativa vigente, in particolare sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative, gli specifici obiettivi formativi programmati e i tempi richiesti per il relativo lavoro di apprendimento. Formula pareri, inoltre, sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio.

33. Ogni decisione sull'attivazione, modifica o soppressione dei corsi di studio avviene ad opera del consiglio di amministrazione, su proposta del Dipartimento e con il parere vincolante del senato accademico.

34. Per il Dipartimento è prevista l'assegnazione di una dotazione finanziaria ordinaria annuale, e di personale tecnico-amministrativo di supporto alla didattica e alla ricerca.

35. Le funzioni amministrative e contabili del Dipartimento sono svolte da un coordinatore amministrativo nelle forme definite dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

36. Per ciò che non è contemplato nel presente statuto si rimanda al regolamento didattico di Ateneo.

Art. 26.
Scuola di dottorato

1. L'Università svolge le attività formative di terzo livello che conducono al dottorato di ricerca nell'ambito di una struttura denominata scuola di dottorato (qui di seguito scuola).

2. La scuola ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa, e, nei limiti fissati dalla legge e dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, ha autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito del *budget* di struttura.

3. La scuola:

a) promuove il dottorato di ricerca quale strumento essenziale di diffusione e perfezionamento delle metodologie di ricerca e quale sede privilegiata di elaborazione e approfondimento di nuove conoscenze;

b) costituisce la sede di coordinamento delle attività di progettazione, organizzazione e di valutazione dei percorsi di studio per il conseguimento del titolo di «dottore di ricerca». L'apposito regolamento disciplina le modalità di istituzione, attivazione e funzionamento dei percorsi.

La scuola valuta le possibilità di riconoscimento e di equiparazione dei titoli di dottorato conseguiti all'estero.

4. La scuola di dottorato può prevedere anche accordi con soggetti pubblici e privati di comprovata qualificazione culturale e scientifica.

5. La scuola è articolata in due aree:

a) area della didattica;

b) area della ricerca.

L'area della didattica ha il compito di programmare, organizzare e gestire le attività didattiche e seminariali rivolte ai dottorandi, da parte di docenti interni ed esterni, e di coordinare le attività tra i vari corsi e tra i vari curricoli tenendo conto delle disponibilità delle risorse finanziarie.

L'area della ricerca ha il compito di coordinare le attività della ricerca, con particolare attenzione ai rapporti e alle collaborazioni nazionali e internazionali, alla realizzazione delle procedure di co-tutela e titoli congiunti. Coordina le attività scientifiche dei dottorandi, i soggiorni di ricerca fuori sede, le partecipazioni a convegni, le pubblicazioni e i relativi finanziamenti, tenendo conto della disponibilità delle risorse finanziarie.

6. L'area della didattica e l'area della ricerca hanno ciascuna un responsabile, eletto dal consiglio della scuola. Il responsabile dell'area della didattica può essere un professore di prima o seconda fascia a tempo pieno. Il responsabile dell'area della ricerca può essere un professore di prima o seconda fascia a tempo pieno o un ricercatore di tipo B.

7. Organi della scuola sono il direttore, la giunta e il consiglio.

8. Il direttore rappresenta la scuola, convoca e presiede il consiglio e la giunta e ne attua le deliberazioni. Esercita il coordinamento e la vigilanza su tutte le attività della scuola. Dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. Può designare un direttore vicario, che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.

9. Il direttore viene eletto dal consiglio fra i professori a tempo pieno di prima fascia dell'Ateneo. In caso di non disponibilità dei professori di prima fascia può essere eletto direttore un professore di ruolo di seconda fascia a tempo pieno.

L'elettorato attivo è costituito da tutti i componenti il consiglio, inclusi i rappresentanti dei dottorandi.

Il direttore è nominato con decreto del rettore.

10. Il regolamento della scuola indica le modalità per lo svolgimento delle elezioni del direttore, che sono convocate dal decano della scuola e devono svolgersi almeno sessanta giorni prima della scadenza del direttore in carica.

11. In caso di cessazione anticipata del direttore, il decano della scuola indice le elezioni entro trenta giorni dalla avvenuta cessazione.

12. Su proposta del rettore, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e in accordo con la normativa vigente, al direttore può essere erogata una indennità di carica determinata dal consiglio di amministrazione, e comunque non superiore al 20% dell'indennità del rettore.

13. La giunta ha funzioni di coordinamento, istruttoria ed esecuzione delle deliberazioni consiliari, e coadiuva il direttore.

La giunta della scuola è composta dal direttore e dai responsabili dell'area della didattica e dell'area della ricerca, nonché dai coordinatori dei corsi di dottorato, qualora ne sia attivato più di uno, e da un rappresentante, individuato dal consiglio della scuola, per ciascun curricolo attivato nel corso/nei corsi di dottorato.

14. Il consiglio è l'organo di programmazione e di indirizzo delle attività della scuola.

15. Sono componenti del consiglio i docenti afferenti alla scuola, nonché i rappresentanti dei dottorandi per una quota non inferiore al 15% dei componenti, arrotondata all'unità superiore.

16. Qualora sia attivato più di un corso di dottorato, si prevede un coordinatore e un collegio per ciascuno di essi. Nel caso di un unico dottorato, il coordinatore del dottorato coincide con il direttore della scuola e le funzioni del collegio di dottorato sono svolte dal consiglio della scuola.

17. I dottorandi iscritti ai corsi al momento della votazione costituiscono l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della rappresentanza dei dottorandi in seno al consiglio.

18. I criteri e le modalità di afferenza sono definiti dal regolamento della scuola.

Art. 27.
Scuola di specializzazione in didattica dell'italiano come lingua straniera

1. La scuola di specializzazione in didattica dell'italiano come lingua straniera (qui di seguito scuola) ha il compito di impartire ed aggiornare le nozioni specialistiche di ordine teorico e pratico utili all'insegnamento, alla promozione e alla valutazione delle competenze dell'italiano come lingua seconda e straniera in Italia e all'estero, nel quadro generale della cultura italiana in una pluralità di contesti di apprendimento e di insegnamento.

2. Sono organi della scuola:

a) il direttore;

b) il consiglio.

3. La scuola è dotata di una struttura amministrativa che ne supporta l'organizzazione e le attività.

4. Il direttore della scuola è eletto tra i componenti del consiglio della scuola tra i professori di prima o seconda fascia.

Rappresenta la scuola e sovrintende alle attività della stessa, svolgendo anche funzioni di impulso e di promozione delle sue attività. Può designare un direttore vicario che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.

Il direttore della scuola convoca e presiede il consiglio della scuola, di cui fissa l'ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenuto conto delle eventuali proposte di singoli componenti del consiglio.

5. Il direttore dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente.

Le modalità di elezione sono determinate dal regolamento della scuola.

6. Su proposta del rettore, compatibilmente alle disponibilità di bilancio e nel rispetto della normativa vigente, al direttore può essere erogata una indennità di carica determinata dal consiglio di amministrazione, e comunque non superiore al 10% dell'indennità del rettore.

7. Il consiglio della scuola è composto da docenti e ricercatori dell'Università per stranieri di Siena afferenti alla scuola e dai responsabili di moduli formativi e seminari professionalizzanti attivati per l'anno accademico in corso.

Il consiglio della scuola si riunisce almeno tre volte all'anno, su iniziativa del direttore o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti con pieni diritti.

Al consiglio può partecipare personale tecnico amministrativo assegnato alla scuola, e la cui presenza non incide sul numero legale.

8. Le attività formative della scuola, svolte in presenza e a distanza, comprendono moduli formativi, seminari professionalizzanti, tutorato, tirocini, tesi finale e studio individuale.

9. Le attività formative sono articolate in percorsi professionalizzanti. In ogni percorso professionalizzante è prevista la figura del coordinatore, che è chiamato a coordinare e armonizzarne i contenuti teorici. La funzione di coordinatore è attribuita dal direttore a un componente del consiglio della scuola, previo parere positivo del consiglio stesso.

Art. 28.
Centri di ricerca, centri di ricerca e servizi, centri di servizi, biblioteca

1. I centri di ricerca, centri di ricerca e servizi, centri di servizi, nonché altri eventuali tipi di strutture a seconda delle specifiche caratteristiche delle materie di loro pertinenza, svolgono attività specializzate, legate alla missione dell'Ateneo, nonché di supporto alle attività dei dipartimenti, delle scuole e delle altre strutture dell'Università. I centri possono avere autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito del *budget* di struttura, e possono anche coordinarsi fra di loro per la più efficace ed efficiente gestione delle risorse.

2. L'istituzione dei centri è proposta dal rettore al consiglio di amministrazione, ed è deliberata dallo stesso dopo avere acquisito il parere vincolante del senato accademico.

3. I centri di ricerca/ricerca e servizi sono diretti ciascuno da un direttore nominato dal rettore, sentito il parere del senato accademico e del consiglio d'amministrazione, fra i professori di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato o determinato di tipo B con specifiche competenze nelle materie oggetto dell'attività delle strutture.

In caso di indisponibilità dei professori e ricercatori, o in caso di mancanza, fra di loro, delle competenze specializzate richieste dalla direzione della struttura, il rettore può incaricare della direzione anche figure di elevata qualificazione scientifica esterne all'Ateneo.

Il direttore può essere sostituito dal rettore in base a motivato parere approvato dal senato accademico.

4. Su proposta del rettore, ai direttori dei centri di ricerca/ricerca e servizi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e nel rispetto della normativa vigente, può essere erogata una indennità di carica determinata dal consiglio di amministrazione e comunque non superiore al 20% di quella riconosciuta al rettore.

5. Le strutture di cui al presente articolo possono dotarsi di organi collegiali quali giunta e/o consiglio. Le forme possibili di organizzazione sono comunque stabilite dai regolamenti approvati dagli organi di Ateneo.

6. I centri di ricerca/ricerca e servizi possono istituire, a supporto delle attività di ricerca e di servizio, corsi di formazione, aggiornamento, qualificazione, nonché di *master*, ecc. Tali attività possono avere anche forme organizzative innovative, sperimentali e a tecnologia avanzata. La programmazione di tali attività deve essere approvata dagli organi dei centri, acquisito il parere del senato accademico.

7. Il rettore, acquisito il parere del senato accademico, può proporre al consiglio di amministrazione la disattivazione di un centro, previa motivata relazione con particolare riguardo al conseguimento degli obiettivi di ricerca o di servizi, alla economicità di gestione della struttura, alla rispondenza della struttura all'azione strategica dell'Ateneo, o in seguito a disposizioni di legge.

8. Possono essere istituiti centri di servizi per il sostegno alle attività didattico-scientifiche, di formazione, di studio, tecnico-amministrative, ovvero per fornire servizi di notevole complessità o di interesse generale per l'Ateneo.

I centri di servizi possono avere autonomia gestionale e amministrativa, secondo quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e contabilità. Possono anche svolgere attività esterne all'Ateneo in base ad apposite convenzioni approvate dagli organi di governo dell'Ateneo.

9. La direzione dei centri di servizi è affidata a personale tecnico-amministrativo, secondo quanto stabilito dagli appositi regolamenti. I centri di servizi possono avere, sulla base degli appositi regolamenti, referenti scientifici.

10. L'Ateneo considera la biblioteca elemento caratterizzante della propria identità, missione, attività. L'Ateneo dota la biblioteca, in quanto primaria struttura di servizio alla ricerca, alla didattica e allo studio, degli assetti gestionali, delle risorse strumentali e di personale adeguati all'assolvimento dei suoi compiti.

11. È istituto un comitato tecnico-scientifico della biblioteca le cui modalità di costituzione, la durata e i compiti sono individuati nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 29.
Coordinamento dei centri di ricerca/ricerca e servizi

1. In relazione a quanto disposto dal comma 3, art. 2 della legge n. 240/2010, e dalla legge n. 204/1992, al fine di armonizzare, rendere più efficaci e efficienti le azioni delle strutture, l'Ateneo promuove istanze di coordinamento dei centri di ricerca/ricerca e servizi.

2. Le modalità di attuazione dell'istanza di coordinamento fra i centri di ricerca/ricerca e Servizi sono definite nei regolamenti quadro dei centri stessi.

3. Il rettore o gli altri organi di governo dell'Ateneo possono chiedere la riunione dei direttori dei centri di ricerca/ricerca e Servizi per trattare materie di specifico interesse. Alle riunioni possono partecipare, in tali occasioni, i Presidenti degli organi di Ateneo, compreso il nucleo di valutazione, senza diritto di voto.

4. Fra i direttori dei centri di ricerca/ricerca e servizi è eletto un rappresentante nel senato accademico, che ne fa parte salvo i casi di incompatibilità indicati dal presente statuto.

5. Le modalità di elezione sono determinate dal regolamento generale di Ateneo.

Capitolo 2
L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE

Art. 30.
Organizzazione amministrativo-gestionale

1. L'Ateneo è organizzato, secondo la normativa nazionale, in centri di gestione, che provvedono ad assicurare un'amministrazione efficiente ed efficace rispetto agli obiettivi generali definiti dagli organi di governo.

2. L'amministrazione centrale dell'Ateneo ha una gestione autonoma, sotto la responsabilità del direttore generale.

3. Il regolamento generale di Ateneo e i restanti regolamenti specificano l'organizzazione funzionale e individuano le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità.

4. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità specifica le materie relative all'autonomia gestionale, amministrativa, patrimoniale, negoziale, contabile e finanziaria.

5. Le attività amministrative dell'università si informano a principi di:

a) pubblicità dell'amministrazione e degli atti da questa adottati;

b) decentramento delle decisioni e delle responsabilità ai centri di spesa;

c) separazione tra le funzioni di indirizzo, che sono di competenza degli organi di governo dell'Ateneo, e le funzioni di gestione, che sono proprie delle strutture;

d) annualità e pluriennalità, unità, universalità, integrità ed equilibrio finanziario dei bilanci;

e) programmazione come metodo per adottare le decisioni strategiche deliberate dagli organi di governo;

f) responsabilità individuale nell'attuazione delle decisioni;

g) controllo del raggiungimento degli indirizzi impartiti dagli organi di governo, della regolarità anche contabile degli atti e verifica della funzionalità della gestione;

h) predeterminazione dei criteri e delle modalità per la scelta concorrenziale degli interessati.

6. In rapporto all'attività amministrativo-contabile dell'Ateneo, esercitata dai centri di spesa individuati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, gli organi centrali di governo esercitano le sole funzioni amministrative ad essi attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

7. Le attività amministrative sono distribuite tra organi di governo e dirigenti/figure apicali delle strutture amministrative: ai primi sono attribuite le attività attinenti all'indirizzo e al controllo, e ai secondi le attività attinenti alla gestione.

8. L'attività di indirizzo consiste nella determinazione degli obiettivi e delle finalità, dei tempi e dei risultati attesi dall'azione amministrativa e nell'allocazione delle risorse in relazione ai programmi e agli obiettivi.

9. L'attività di controllo consiste nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi e i risultati programmati e quelli conseguiti, anche tenuto conto delle condizioni organizzative e delle risorse messe a disposizione.

10. L'attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi e in tutte le attività strumentali finanziarie, tecniche e amministrative.

11. Le attività di indirizzo e le attività di controllo spettano agli organi di governo dell'Ateneo, che le esercitano, di regola, rispettivamente con atti di programmazione, di indirizzo e di direttiva anche mediante ispezioni e valutazioni, nonché all'interno delle responsabilità attribuite dalla legge e dallo statuto a ciascuno di essi.

12. Le attività di gestione spettano ai dirigenti e/o alle figure apicali delle strutture amministrative, che sono responsabili dei risultati dell'attività e dell'utilizzazione delle risorse finanziarie e umane. Le attività di gestione sono esercitate mediante operazioni, atti e altre determinazioni amministrative, nonché atti di diritto privato, secondo quanto stabilito dai regolamenti.

Art. 31.
Strutture amministrative

1. L'articolazione delle strutture e la ripartizione delle funzioni e delle responsabilità è stabilita dal direttore generale in ottemperanza al piano strategico, alle linee strategiche indicate dal consiglio di amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.

2. L'organizzazione delle strutture dell'amministrazione centrale si conforma ai seguenti principi:

a) ripartizione delle competenze nella loro interezza, in modo da ridurre sovrapposizioni e duplicazioni;

b) specificazione dei compiti, in modo da rendere evidenti le responsabilità;

c) semplificazione e riduzione delle fasi dei procedimenti amministrativi;

d) trasparenza in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

e) armonizzazione degli orari di servizio con le esigenze degli utenti, in ottemperanza alla normativa vigente sui servizi pubblici e agli accordi sindacali in materia di orario di lavoro;

f) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane;

g) previsione di controlli interni e verifiche dei risultati, tramite anche la definizione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione.

3. Il consiglio di amministrazione, sentito il direttore generale, potrà istituire unità di missione, anche temporanee, per il soddisfacimento di specifiche esigenze e per la realizzazione di particolari programmi e progetti di rilevante entità, complessità, innovatività, sperimentalità, per lo svolgimento di specifici studi ed elaborazioni. Tali unità possono operare anche tramite l'impiego coordinato di più strutture organizzative.

Art. 32.
Direttore generale. Dirigenza dell'Ateneo

1. Il consiglio di amministrazione si avvale di un direttore generale, con comprovata qualificazione professionale, che abbia svolto attività in organismi, enti, aziende, enti pubblici o privati con esperienza di almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali.

2. Il direttore generale coadiuva gli organi di governo nella definizione degli indirizzi, delle direttive, dei programmi e dei progetti, per funzioni o complessi organici di funzioni, e per la relativa allocazione di quote di bilancio alle strutture competenti.

3. Sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, il direttore generale è responsabile della complessiva organizzazione e gestione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Il direttore generale partecipa, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale, alle sedute del consiglio di amministrazione, del senato accademico e dell'assemblea della comunità universitaria. In questi casi assume le funzioni di segretario verbalizzante.

5. Il direttore generale esercita la potestà disciplinare sul personale tecnico-amministrativo nelle modalità stabilite dalla legge.

6. L'incarico di direttore generale è conferito dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, acquisito il parere del senato accademico, secondo la normativa vigente. Il rapporto con l'Ateneo è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato. Il trattamento economico è basato sui criteri e parametri fissati dalla normativa vigente.

In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, questi è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

7. Il consiglio di amministrazione definisce annualmente gli obiettivi e le funzioni del direttore generale, che possono essere modificati in caso di necessità o opportunità.

L'incarico di direttore generale è conferito a termine, per un periodo non superiore a quattro anni, ed è rinnovabile. Il rinnovo dell'incarico è disposto con provvedimento che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal direttore nello svolgimento dell'incarico precedente.

8. L'incarico di direttore generale può essere revocato dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, sentito il senato accademico. La procedura di revoca del direttore generale da parte del consiglio di amministrazione si attiva nel caso di valutazione negativa della relazione annuale del direttore stesso, di relazione negativa da parte del collegio dei revisori dei conti, di relazione negativa da parte del nucleo di valutazione dell'Ateneo, e in tutti gli altri casi che prefigurino gravi motivi.

9. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

10. Le responsabilità degli organi di governo e dei dirigenti sono stabilite secondo la seguente articolazione:

a) gli organi di governo determinano anche con la collaborazione dei dirigenti, gli indirizzi, le direttive, i programmi e i progetti, per funzioni o complessi organici di funzioni, e la relativa allocazione di quote di bilancio alle strutture competenti;

b) i dirigenti e/o le figure apicali danno attuazione, in relazione alle funzioni attribuite agli uffici ai quali sono assegnati, agli indirizzi, alle direttive, ai programmi e ai progetti; svolgono le relative attività di gestione e preparano, di regola annualmente o comunque quando sono richiesti dagli organi di governo, una relazione sull'attività svolta;

c) gli organi di governo verificano, mediante il direttore generale, che si avvale degli uffici di controllo interno, il raggiungimento degli obiettivi, i costi e i rendimenti dell'attività, anche su base comparativa, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento della gestione.

11. In caso di revoca, o comunque risoluzione o cessazione anticipata del rapporto di lavoro, le funzioni di direttore generale sono esercitate, fino alla nomina del successore, da un sostituto proposto dal rettore e nominato per non più di sei mesi dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico.

Art. 33.
Formazione e professionalità

1. L'Università promuove la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo.

2. L'Università definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione e l'aggiornamento professionale ove sono evidenziati puntualmente gli obiettivi formativi e gli standard quantitativi e qualitativi previsti. In attuazione degli atti di programmazione e in coerenza con le vigenti disposizioni l'Università organizza corsi di aggiornamento e di formazione.

3. I piani di formazione, ai sensi del regolamento didattico di Ateneo, sono sottoposti al parere vincolante del CUG, del senato accademico e sono approvati dal consiglio di amministrazione.

TITOLO 4
NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Capitolo 1
NORME GENERALI

Art. 34.
Regolamenti

1. I regolamenti generali, quelli degli organi e delle strutture indicano le modalità attuative delle disposizioni statutarie.

I regolamenti delle singole Strutture, da esse redatti, fanno riferimento a regolamenti generali distinti per tipologia.

Il principio dell'adozione a maggioranza assoluta dei componenti degli organi coinvolti vige, oltre che per le modifiche statutarie, per i regolamenti oggetto di controllo ministeriale (generale, didattico e amministrazione e contabilità), e riguarda anche l'ipotesi in cui gli stessi si pronuncino in sede consultiva.

2. Il senato accademico approva il regolamento generale d'Ateneo e, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle altre strutture dell'Ateneo.

Sono emanati, previa verifica della loro conformità allo statuto e alla legge, con decreto del rettore, entro trenta giorni dalla loro approvazione e sono immediatamente resi pubblici mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet dell'Ateneo.

3. Tutti i regolamenti recepiscono le normative vigenti sulle materie e ad esse si adeguano. Fino all'entrata in vigore di nuovi regolamenti, restano in vigore quelli previgenti, in quanto compatibili con lo statuto.

4. Il regolamento generale di Ateneo (RgA) contiene, tra le altre materie, le norme relative:

a) all'attuazione delle disposizioni statutarie in materia di organizzazione e funzionamento dell'Università;

b) alle modalità di elezione degli organi dell'Ateneo;

c) le materie sulle quali i rappresentanti delle varie componenti entro gli organi hanno facoltà di esprimere il voto.

5. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri gestionali finalizzati alla redazione del bilancio e al controllo della gestione, nonché le connesse responsabilità. È deliberato dal consiglio di amministrazione sulla base dei criteri di efficacia, efficienza, sostenibilità finanziaria.

6. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina lo svolgimento dei corsi di studio e di tutte le altre tipologie di attività formative. È approvato dal senato accademico, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione.

7. Il regolamento dell'assemblea e del consiglio studentesco fissa le modalità di convocazione degli stessi e di elezione del suo Presidente. È approvato dall'assemblea degli studenti nella prima riunione dopo la costituzione, e deliberato dal senato accademico, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione.

8. I regolamenti delle strutture dell'Ateneo disciplinano il funzionamento delle stesse, dei servizi di supporto e dei rispettivi organi di governo. Sono approvati dai rispettivi consigli e, in via definitiva, dal senato accademico, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione.

9. Tutti i regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione a meno che non sia diversamente disposto dagli organi accademici.

10. Ogni organo collegiale di governo deve adottare un regolamento interno per il proprio funzionamento.

Art. 35.
Norme generali per il funzionamento degli organi

1. Chi assume le funzioni di rettore, di pro-rettore, di direttore di Dipartimento o della scuola di dottorato o di specializzazione deve aver esercitato l'opzione per il tempo pieno.

2. Gli organi collegiali sono convocati da chi li presiede, o, in caso di impedimento, da chi ne fa le veci, ovvero, in mancanza di questi, dal decano dei suoi componenti. La riunione di insediamento è convocata dal rettore.

Il Presidente di un organo collegiale è altresì tenuto alla sua convocazione ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei componenti con la contestuale presentazione di un ordine del giorno. Sono fatte salve le diverse maggioranze eventualmente richieste dal presente statuto o previste dal regolamento generale di Ateneo.

3. I componenti degli organi devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione su questioni che riguardino il loro interesse privato, parenti o affini sino al quarto grado. È cura di chi presiede l'organo informare l'assemblea dell'obbligo di astensione.

4. Se il procedimento di rinnovo degli organi amministrativi non è completato entro la naturale scadenza degli stessi, l'organo esercita le sue funzioni in regime di proroga nei termini stabiliti dalla legge e comunque non oltre quarantacinque giorni.

Nel caso in cui entro i termini previsti dalla legge non si riesca a ricostituire gli organi monocratici, si prevede l'esercizio dell'ordinaria amministrazione da parte della figura istituzionale accademica del decano (di Dipartimento, di Struttura, di Ateneo).

5. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un componente di organi collegiali, per lo scorcio residuo del periodo subentra nel mandato il successivo dei non eletti che ne abbia titolo. Ove ciò non sia possibile, si procede a nuove elezioni, da indire entro trenta giorni dalla cessazione anticipata del componente.

6. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un componente designato di organi/organismi collegiali, per lo scorcio residuo del periodo si designa il nuovo componente entro trenta giorni dalla cessazione anticipata del precedente.

7. Le riunioni degli organi collegiali sono valide quando partecipi almeno il 50% più uno dei componenti.

Una deliberazione è valida se approvata a maggioranza dai partecipanti alla seduta, salvo i casi di maggioranza qualificata previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

Anche gli assenti giustificati sono considerati assenti ai fini del calcolo del numero legale.

8. Non si può essere contemporaneamente titolare di più di una delle seguenti cariche:

componente del senato accademico;

componente del consiglio di amministrazione;

componente del nucleo di valutazione;

componente del collegio dei revisori dei conti.

Non si può essere contemporaneamente direttore di un Dipartimento e di una scuola (di dottorato o di specializzazione).

9. Il pro-rettore vicario non può far parte del consiglio di amministrazione e del senato accademico, se non in sostituzione del rettore. Su invito del rettore, può tuttavia partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni.

Non può essere direttore di un Dipartimento né della scuola di dottorato né della scuola di specializzazione.

10. Non si può essere eletti rappresentanti in più organi di governo.

11. Si rinvia alla normativa per i casi generali e ulteriori di incompatibilità.

12. Nei casi di votazione in parità, prevale il voto del rettore o del direttore/coordinatore dell'organo collegiale.

Art. 36.
Codice etico e codice di comportamento

1. Riprendendo le indicazioni stabilite in materia dalla legge, l'Ateneo adotta un codice etico che regola i comportamenti dei componenti della comunità universitaria, così come definite dalla legge.

2. Il codice etico è approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione.

3. Sulle violazioni del codice etico decide il collegio di disciplina su proposta del rettore.

Sulle violazioni del codice etico da parte del rettore decide il collegio di disciplina su proposta del decano.

4. Le sanzioni a violazioni leggere del codice etico (che cioè non configurino illecito disciplinare) consistono nel richiamo scritto e nella pubblicazione sul sito dell'Ateneo nel caso di recidiva.

Restano salve, secondo la rispettiva disciplina, le conseguenze disciplinari, contabili, civili e penali delle condotte sanzionate.

Nei casi in cui una condotta configuri non solo un illecito deontologico contemplato dal codice etico, ma anche un vero e proprio illecito disciplinare, prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari *ex* art. 10 della legge n. 240/2010.

5. Nel rispetto delle raccomandazioni dell'ANAC, accanto al codice etico e a esso organicamente collegato, l'Università adotta un codice di comportamento.

Capitolo 2
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 37.
Modifiche dello statuto

1. L'iniziativa per gli atti di revisione dello statuto può essere assunta da un terzo dei senatori accademici, dalla maggioranza assoluta dei componenti di un Dipartimento per quanto attiene ai temi che lo riguardano e a questioni di didattica, ricerca e terza missione (articoli 4, 5, 25), dalla maggioranza assoluta dei componenti della scuola di dottorato per quanto attiene ai temi che la riguardano e la ricerca (articoli 4, 26), dalla maggioranza assoluta degli studenti per quanto attiene alle materie relative alla didattica e agli altri aspetti direttamente pertinenti (articoli 5, 22, 23), dalla maggioranza assoluta del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato dell'Ateneo per quanto attiene alle materie amministrative (articoli 6, 27, 29, 30, 33).

2. La revisione compete al senato accademico, il quale può incaricare una commissione — che può anche comprendere componenti dell'Ateneo non appartenenti al senato medesimo — di istruire le modifiche al testo vigente.

3. La bozza del nuovo testo viene sottoposta all'assemblea della comunità universitaria, che può esprimere un parere e avanzare proposte.

4. Il senato accademico tiene motivatamente conto delle proposte e del parere di cui al comma precedente, e delibera l'approvazione del testo finale, acquisito il parere del consiglio di amministrazione.

Art. 38.
Norme finali e transitorie

1. Il presente statuto entra in vigore nei termini stabiliti dalla legge e comunque entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto rettorale di sua emanazione.

2. Con l'entrata in vigore del presente statuto, cessano di avere efficacia le norme contenute nel precedente statuto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 2012, salvo il regime di proroga degli organi di cui ai commi successivi.

3. In prima applicazione, il rinnovo degli organi monocratici e collegiali è fatto coincidere con il rinnovo della carica di rettore e con l'avvio dell'anno accademico 2021-2022.

Conclusa l'elezione del rettore, vengono indette le elezioni per il rinnovo degli organi, facendo coincidere la loro costituzione con l'inizio dell'anno accademico 2021-2022.

4. Al momento della costituzione dei nuovi organi, decadono quelli in carica.

5. Del Dipartimento di studi umanistici fanno parte gli attuali afferenti al DADR, di cui restano confermate fino alla fine dell'anno accademico 2020-2021 le cariche e le configurazioni organizzative.

6. La scuola superiore di dottorato e specializzazione (SSDS) è sciolta.

7. Della scuola di dottorato fanno parte gli attuali afferenti, e ne restano confermate fino alla fine dell'anno accademico 2020-2021 le cariche e le configurazioni organizzative.

8. Della scuola di specializzazione fanno parte gli attuali afferenti, e ne restano confermate fino alla fine dell'anno accademico 2020-2021 le cariche e le configurazioni organizzative.

9. I docenti stabilizzati a esaurimento hanno diritto di voto per le elezioni del rettore e afferiscono al nuovo Dipartimento.

Partecipano all'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo negli organi di governo.

21A03041

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 maggio 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2044
Yen	131,9
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,773
Corona danese	7,4365
Lira Sterlina	0,86838
Fiorino ungherese	359,94
Zloty polacco	4,5518
Nuovo leu romeno	4,9269
Corona svedese	10,1803
Franco svizzero	1,1016
Corona islandese	151
Corona norvegese	10,016
Kuna croata	7,5433
Rublo russo	90,7472
Lira turca	10,0087
Dollaro australiano	1,5573
Real brasiliano	6,5507
Dollaro canadese	1,4807
Yuan cinese	7,7967
Dollaro di Hong Kong	9,3554
Rupia indonesiana	17374,55
Shekel israeliano	3,9053
Rupia indiana	88,996
Won sudcoreano	1351,95
Peso messicano	24,4071
Ringgit malese	4,9432
Dollaro neozelandese	1,6786
Peso filippino	58,081
Dollaro di Singapore	1,6044
Baht tailandese	37,565
Rand sudafricano	17,3953

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A02938

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 maggio 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2021
Yen	131,26
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,841
Corona danese	7,4361
Lira Sterlina	0,8677
Fiorino ungherese	360,31
Zloty polacco	4,5584
Nuovo leu romeno	4,9275
Corona svedese	10,1673
Franco svizzero	1,098
Corona islandese	148,8
Corona norvegese	10,0123
Kuna croata	7,5408
Rublo russo	90,2438
Lira turca	10,011
Dollaro australiano	1,5608
Real brasiliano	6,5785
Dollaro canadese	1,4836
Yuan cinese	7,8136
Dollaro di Hong Kong	9,3374
Rupia indonesiana	17395,47
Shekel israeliano	3,9097
Rupia indiana	88,814
Won sudcoreano	1353,56
Peso messicano	24,404
Ringgit malese	4,9563
Dollaro neozelandese	1,6887
Peso filippino	57,787
Dollaro di Singapore	1,6073
Baht tailandese	37,475
Rand sudafricano	17,4433

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A02939

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 maggio 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2005
Yen	131,2
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,825
Corona danese	7,436
Lira Sterlina	0,86274
Fiorino ungherese	359,65
Zloty polacco	4,5778
Nuovo leu romeno	4,9271
Corona svedese	10,1945
Franco svizzero	1,0965
Corona islandese	150,08
Corona norvegese	9,9848
Kuna croata	7,5315
Rublo russo	89,7964
Lira turca	10,0174
Dollaro australiano	1,551
Real brasiliano	6,5174
Dollaro canadese	1,4731
Yuan cinese	7,7636
Dollaro di Hong Kong	9,3267
Rupia indonesiana	17313,31
Shekel israeliano	3,9212
Rupia indiana	88,6925
Won sudcoreano	1350,98
Peso messicano	24,2675
Ringgit malese	4,9431
Dollaro neozelandese	1,6683
Peso filippino	57,658
Dollaro di Singapore	1,6035
Baht tailandese	37,366
Rand sudafricano	17,3013

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A02940

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 maggio 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,206
Yen	131,69
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,847
Corona danese	7,436
Lira Sterlina	0,86708
Fiorino ungherese	358,18
Zloty polacco	4,5868
Nuovo leu romeno	4,9264
Corona svedese	10,194
Franco svizzero	1,0953
Corona islandese	150,9
Corona norvegese	10,0558
Kuna croata	7,5335
Rublo russo	89,8825
Lira turca	10,049
Dollaro australiano	1,5547
Real brasiliano	6,4707
Dollaro canadese	1,4764
Yuan cinese	7,8054
Dollaro di Hong Kong	9,3685
Rupia indonesiana	17246,34
Shekel israeliano	3,9312
Rupia indiana	88,9405
Won sudcoreano	1352,78
Peso messicano	24,4195
Ringgit malese	4,9711
Dollaro neozelandese	1,6715
Peso filippino	57,845
Dollaro di Singapore	1,6096
Baht tailandese	37,712
Rand sudafricano	17,2081

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A02941

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 maggio 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2059
Yen	131,76
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,682
Corona danese	7,4361
Lira Sterlina	0,8681
Fiorino ungherese	358,01
Zloty polacco	4,5754
Nuovo leu romeno	4,9265
Corona svedese	10,1263
Franco svizzero	1,0963
Corona islandese	150,5
Corona norvegese	10,0125
Kuna croata	7,5345
Rublo russo	89,4671
Lira turca	10,0019
Dollaro australiano	1,5523
Real brasiliano	6,3801
Dollaro canadese	1,4689
Yuan cinese	7,7809
Dollaro di Hong Kong	9,3661
Rupia indonesiana	17208,37
Shekel israeliano	3,9438
Rupia indiana	88,6375
Won sudcoreano	1350,52
Peso messicano	24,2006
Ringgit malese	4,9587
Dollaro neozelandese	1,673
Peso filippino	57,747
Dollaro di Singapore	1,6061
Baht tailandese	37,588
Rand sudafricano	17,1863

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A02942

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 36/2021 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 25 febbraio 2021.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004864/CONS-L-104 del 28 aprile 2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 36/2021 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPACL in data 25 febbraio 2021, recante: «Coefficienti di capitalizzazione da applicare ai casi di riscatto e ricongiunzione dal 1° gennaio 2021», di cui agli articoli 44 e 45 del regolamento di previdenza e assistenza.

21A02731

Approvazione della delibera n. 4 dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) adottata dal comitato amministratore della gestione separata in data 28 gennaio 2021.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004865/PG-L-125 del 28 aprile 2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 4 dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) adottata dal comitato amministratore della gestione separata in data 28 gennaio 2021, concernente la rivalutazione delle pensioni, ai sensi dell'art. 31 del «Regolamento di attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti alla gestione separata», per l'anno 2021.

21A02732

Approvazione della delibera n. 2 dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) adottata dal comitato amministratore della gestione separata in data 28 gennaio 2021.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004928/PG-L-123 del 28 aprile 2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 2 dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) adottata dal comitato amministratore della gestione separata in data 28 gennaio 2021, concernente la determinazione dei contributi minimi e del reddito minimo per l'anno 2021.

21A02733

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-117) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%			€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.